

RAIFFEISEN

Raiffeisen Cassa pensioni



Raiffeisen Cassa pensioni
società cooperativa

Regolamento di previdenza

Valido dal 1° gennaio 2024

Indice

1.	Parte generale	2
1.1.	Definizioni	2
1.2.	Prefazione	3
1.3.	Affiliazione alla Cassa pensioni	3
1.4.	Prestazioni d'assicurazione	5
2.	Piano di base	7
2.1.	Definizioni	7
2.2.	Introiti della Cassa pensioni	8
2.3.	Prestazioni d'assicurazione	10
2.3.1.	Prestazioni di vecchiaia	10
2.3.2.	Rendita d'invalidità	11
2.3.3.	Rendite ai superstiti	12
2.3.4.	Rendita per figli	13
2.3.5.	Capitale di decesso	14
3.	Piano bonus	15
3.1.	Definizioni	15
3.2.	Introiti della Cassa pensioni	15
3.3.	Prestazioni d'assicurazione	16
3.3.1.	Capitale di vecchiaia	16
3.3.2.	Rendita d'invalidità	17
3.3.3.	Rendite ai superstiti	17
3.3.4.	Capitale di decesso	17
4.	Disposizioni comuni del piano di base e del piano bonus	19
4.1.	Prestazioni collegate al divorzio	19
4.2.	Promozione della proprietà d'abitazioni	20
4.3.	Prestazione di libero passaggio	20
5.	Organizzazione	22
6.	Disposizioni transitorie e finali	23
6.1.	Disposizioni transitorie	23
6.2.	Disposizioni finali	23
7.	Allegato	25
Cifra 1	Salario	25
Cifra 2	Tasso d'interesse	25
Cifra 3	Avere di vecchiaia massimo consentito nel piano di base Scala dei contributi: BASE	26
Cifra 4	Avere di vecchiaia massimo consentito nel piano di base Scala dei contributi: STANDARD	27
Cifra 5	Avere di vecchiaia massimo consentito nel piano di base Scala dei contributi: PLUS	28
Cifra 6	Avere di risparmio massimo consentito nel piano bonus	29
Cifra 7	Tassi di conversione mensili per il calcolo delle rendite di vecchiaia	30
Cifra 8	Rendita transitoria	30
Cifra 9	Restrizioni del pagamento in contanti	30

1. Parte generale

1.1. Definizioni

1. Nel presente regolamento si fa uso dei termini seguenti:

Accreditati di vecchiaia	L'accredito di vecchiaia è il contributo nel piano di base accreditato annualmente all'avere di vecchiaia individuale, insieme agli interessi. L'accredito di vecchiaia è calcolato in percentuale del salario assicurato e a dipendenza dell'età LPP.
Accreditati di risparmio	L'accredito di risparmio è il contributo nel piano bonus accreditato annualmente all'avere di risparmio individuale, insieme agli interessi. L'accredito di risparmio è calcolato in percentuale del bonus di risparmio assicurato.
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Avere di vecchiaia	L'avere di vecchiaia è l'avere individuale nel piano di base, accumulato a partire dall'età LPP di 20 anni fino al pensionamento; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.
Avere di risparmio	L'avere di risparmio è l'avere individuale nel piano bonus, accumulato fino al pensionamento; esso è determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia.
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
Cassa pensioni	Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa
CC	Codice civile svizzero
Conto PA	Il conto «pensionamento anticipato» è un avere supplementare. Esso è destinato a compensare la riduzione delle prestazioni di vecchiaia dovuta al pensionamento prima dell'età di pensionamento ordinaria.
Conto testimone	La Cassa pensioni tiene un cosiddetto conto testimone per ogni membro. Con tale conto si verifica che le disposizioni minime ai sensi della LPP siano adempite.
Datore di lavoro	Società del Gruppo Raiffeisen affiliata alla Cassa pensioni e la Cassa pensioni stessa nel suo ruolo di datore di lavoro.
Divorzio	Con il termine divorzio si intende un divorzio (relativo a matrimonio) rispettivamente lo scioglimento di un'unione domestica registrata.
Età LPP	Differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita
Età di pensionamento ordinaria	L'età di pensionamento ordinaria (età di riferimento regolamentare per il pensionamento) è raggiunta al 65° compleanno (per tutti i sessi).
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Membro	I collaboratori che soddisfano le condizioni d'ammissione all'assicurazione presso la Cassa pensioni (membro attivo) nonché i beneficiari di rendite di vecchiaia e d'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza concernente la LPP
OPP 3	Ordinanza sul pilastro 3a
Partner registrati	Partner il cui stato civile è «in unione domestica registrata» ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata, LUD)
Piano bonus	Nel piano bonus, alla denominazione «bonus», vengono assicurate remunerazioni variabili (bonus individuale, partecipazione agli utili), se raggiungono l'importo minimo di CHF 3'000.
Piano di base	Nel piano di base è assicurato il salario annuo concordato contrattualmente (salario mensile calcolato per un anno).
Riscatto personale	Apporto di denaro non già vincolato per scopi previdenziali (ad es. avere su conti di libero passaggio o pilastro 3a).

2. Salvo menzione contraria espressa, nel presente regolamento i termini che designano delle persone si applicano a tutti i sessi.

1.2. Prefazione

Art. 1 Denominazione e scopo

1. Sotto la denominazione di «Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa» esiste una cooperativa ai sensi del Codice svizzero delle obbligazioni, con sede a San Gallo.
2. La Cassa pensioni ha lo scopo di assicurare i collaboratori del Gruppo Raiffeisen e della Raiffeisen Cassa pensioni stessa così come i loro superstiti contro le conseguenze economiche di invalidità, vecchiaia e decesso.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP

1. La Cassa pensioni è un istituto di previdenza che gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP. In applicazione dell'art. 48 LPP, la Cassa pensioni è iscritta nel Registro della previdenza professionale presso la Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (autorità di vigilanza della Svizzera orientale). Con tale iscrizione essa si impegna ad erogare almeno le prestazioni minime imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze; ciò viene comprovato tenendo un conto testimone.
2. Il piano di previdenza adottato dalla Cassa pensioni è un cosiddetto «piano in primato dei contributi» ai sensi dell'art. 15 LFLP.

1.3. Affiliazione alla Cassa pensioni

Art. 3 Principio

1. Con l'adesione alla Cassa pensioni, il datore di lavoro si impegna ad assicurare presso la Cassa pensioni tutti i collaboratori il cui salario AVS supera il salario minimo per l'ammissione ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1). Per i collaboratori con invalidità parziale, la soglia di entrata viene abbassata in proporzione al rapporto tra la loro rendita d'invalidità e la rendita intera. Per collaboratori con più datori di lavoro affiliati alla Cassa pensioni, i redditi per la determinazione della soglia di entrata vengono sommati.
2. Non sono assicurati i collaboratori che:
 - a) sono assunti per un periodo limitato non superiore a tre mesi. Allorché il rapporto di lavoro è prolungato oltre il periodo di tre mesi, il collaboratore è assicurato dal momento in cui è convenuto il prolungamento. Se diversi impieghi consecutivi presso il datore di lavoro durano complessivamente più di tre mesi, senza interruzioni superiori a tre mesi, il collaboratore è assicurato a partire dal quarto mese di servizio;
 - b) esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - c) all'entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'AI, oppure sono provvisoriamente assicurati, ai sensi dell'art. 26a LPP, presso un'altra istituzione di previdenza;
 - d) all'entrata in servizio hanno già compiuto 65 anni;

e) sono in pensionamento completo dopo l'età di pensionamento ordinaria e continuano a lavorare presso il precedente datore di lavoro.

3. I collaboratori che non hanno o presumibilmente non avranno un'occupazione duratura in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria, sempre che inoltrino alla Cassa pensioni la relativa richiesta.
4. Non sono assicurate presso la Cassa pensioni le remunerazioni provenienti da un'attività lucrativa al servizio di datori di lavoro diversi da quelli menzionati all'art. 1 paragrafo 2.

Art. 4 Inizio

1. L'affiliazione alla Cassa pensioni avviene il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1° gennaio che segue il 17° compleanno, oppure al momento in cui è raggiunto il salario minimo per l'ammissione ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1.
2. Fino al 31 dicembre che segue il 19° compleanno o coincide con lo stesso, il membro è assicurato contro i rischi d'invalidità e di decesso. A partire dal 1° gennaio che segue il 19° compleanno sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia.

Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio

1. Al momento dell'entrata in servizio, il nuovo membro deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio.
2. Inoltre, il membro deve informare la Cassa pensioni in merito alla sua situazione personale di previdenza e comunicarle in particolare:
 - a) l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, l'importo dell'ave di vecchiaia LPP nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
 - b) se è sposato o convive in unione domestica registrata, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio/della registrazione dell'unione domestica;
 - c) l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto da un precedente istituto di previdenza o di libero passaggio nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato; la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto;
 - d) l'importo eventualmente costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratorio;
 - e) prestazioni di invalidità e di vecchiaia che un istituto di previdenza o di libero passaggio versa oppure ha versato.

Art. 6 Fine

1. L'affiliazione alla Cassa pensioni ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità o dal pensionamento con conseguente corresponsione di rendita oppure quando il salario non raggiunge più l'importo minimo per l'ammissione ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1.
2. Il membro rimane assicurato per i rischi d'invalidità e di decesso durante il mese che segue la risoluzione del rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il momento in cui è affiliato a un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate alla fine del rapporto di lavoro.
3. Se la Cassa pensioni è chiamata a intervenire in applicazione del paragrafo 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, la Cassa pensioni ne esigerà la restituzione. In caso di mancata restituzione, la Cassa pensioni ridurrà proporzionalmente le sue prestazioni.
4. È fatta riserva di una continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a del presente regolamento.

Art. 6a Continuazione dell'assicurazione

1. Se il rapporto di lavoro di un membro viene risolto dal datore di lavoro a partire dal 55° anno di età compiuto, il membro può richiedere la continuazione dell'assicurazione ai sensi del presente articolo. Durante tale continuazione dell'assicurazione, il membro può proseguire la previdenza per la vecchiaia e per i rischi o solo la previdenza per i rischi. La prestazione di libero passaggio rimane nella Cassa pensioni anche se la previdenza per la vecchiaia non viene ulteriormente costituita. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro equivale alla cessazione consensuale del rapporto di lavoro. Il membro deve tuttavia attestare che la risoluzione è avvenuta su richiesta del datore di lavoro.
2. In caso di continuazione dell'assicurazione, il salario e il bonus determinanti in essere prima del decadere dell'obbligo assicurativo rimarranno invariati. In deroga a ciò, ogni anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo il membro può definire un salario e un bonus determinanti inferiori rispetto all'anno precedente.
3. Per la Cassa pensioni, il membro è debitore dei contributi del membro e del datore di lavoro complessivi. Se viene continuata solo la previdenza per i rischi, il membro deve versare tutti i contributi di rischio, il contributo per la costituzione della riserva per variazioni di valore e il contributo alle spese amministrative. Se il membro prosegue la previdenza per la vecchiaia, deve inoltre versare gli accrediti di vecchiaia e di risparmio complessivi. In caso di risanamento, il membro verserà i contributi di risanamento del collaboratore. Ai contributi versati dal membro al posto del datore di lavoro, nel calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP non viene applicato alcun supplemento per l'età del 4%.
4. Il membro deve richiedere la continuazione dell'assicurazione scelta per iscritto entro tre mesi dal termine del rapporto di lavoro. La soluzione scelta (previdenza per

la vecchiaia e per i rischi o solamente previdenza per i rischi) può essere modificata ogni anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo, altrimenti rimane in essere la soluzione esistente.

5. Se il membro entra a far parte di una nuova istituzione di previdenza, la Cassa pensioni deve trasferire la prestazione di libero passaggio alla nuova istituzione, nella misura in cui può essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari. Se in seguito permane nella Cassa pensioni almeno un terzo della prestazione di libero passaggio, il membro può proseguire l'assicurazione presso la Cassa pensioni in modo corrispondente alla prestazione di libero passaggio rimanente.
6. La continuazione dell'assicurazione cessa al verificarsi dei rischi di decesso, invalidità o vecchiaia, al più tardi comunque al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

L'entrata in una nuova istituzione di previdenza pone fine alla continuazione dell'assicurazione, se la nuova istituzione richiede più di due terzi della prestazione di libero passaggio per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari.

Il membro può disdire l'assicurazione in qualsiasi momento a fine mese. Se il membro è in ritardo col pagamento di tre contributi mensili, la continuazione dell'assicurazione può essere disdetta dalla Cassa pensioni al termine del mese in corso. Se la continuazione dell'assicurazione cessa per disdetta prima del compimento del 58° anno di età, si applicano le disposizioni relative all'uscita. Altrimenti verranno corrisposte le prestazioni di vecchiaia.

7. Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni previdenziali devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà di abitazione per uso proprio.

Art. 7 Congedo non retribuito

1. In caso di congedo non retribuito della durata massima di un anno, il membro può stipulare un accordo con il datore di lavoro che regoli la prosecuzione del pagamento dei contributi. Per la Cassa pensioni, il datore di lavoro rimane il debitore dei contributi ai sensi dell'art. 16 paragrafo 2 e continua ad assicurare il membro per tutti i rischi (vecchiaia, invalidità e decesso) come prima del congedo.
2. Se il datore di lavoro notifica alla Cassa pensioni l'uscita del membro, questa viene regolamentata ai sensi dell'art. 69 ss.
3. Se il membro non rientra presso il datore di lavoro entro un anno oppure se assume un'attività soggetta alla LPP presso un altro datore di lavoro, il datore di lavoro notifica l'uscita del membro e il rapporto assicurativo viene sciolto.

1.4. Prestazioni d'assicurazione

Art. 8 Obbligo d'informazione e di notifica

1. Il datore di lavoro, i membri attivi e pensionati nonché le altre persone aventi diritto hanno l'obbligo di informare la Cassa pensioni su tutti i fatti rilevanti in merito all'assicurazione.
2. Il membro, le persone aventi diritto e i parenti hanno l'obbligo di comunicare alla Cassa pensioni entro quattro settimane, in forma scritta e senza che ne venga fatta richiesta, tutti gli eventi che hanno effetto sull'assicurazione, in particolare:
 - la modifica del grado d'invalidità e la modifica di almeno il 10% del reddito da lavoro degli aventi diritto a rendita d'invalidità;
 - il decesso di beneficiari di rendita;
 - la continuazione ovvero la conclusione preventiva della formazione di figli di età maggiore a 20 anni per i quali viene percepita la rendita;
 - la modifica dell'indirizzo o dello stato civile di membri.
3. La Cassa pensioni si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni qualora un membro o un avente diritto non adempia al suo obbligo d'informazione e di notifica.

Art. 9 Informazioni generali sulle prestazioni

1. Le prestazioni della Cassa pensioni sono pagabili come segue:
 - a) le rendite: mensilmente, il 24 del mese;
 - b) le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dall'esigibilità, ma non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza;
 - c) le rendite di cui all'art. 124a CC, più gli interessi di cui all'art. 19j OLP, all'istituzione di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto nell'ambito di un divorzio, annualmente entro il 15 dicembre.
2. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa pensioni è la sede della Cassa pensioni. Le stesse sono versate in Svizzera all'indirizzo comunicato dall'avente diritto, presso una banca o su un conto postale. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali.
3. La Cassa pensioni esigerà la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente. Si può rinunciare alla restituzione se il beneficiario delle prestazioni era in buona fede e la restituzione causerebbe dei grandi disagi.
4. Se la Cassa pensioni, in base a una disposizione legale, ha l'obbligo di fornire delle prestazioni anticipate, il diritto si limita alle prestazioni minime LPP. Il richiedente deve dimostrare di essersi iscritto presso tutti gli assicuratori in causa. Se in seguito si accerta che la Cassa pensioni non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.
5. La Cassa pensioni può esigere da un membro invalido o dai superstiti di un membro defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla Cassa pensioni, sempre che la

Cassa pensioni, in virtù della LPP, non sia surrogata ai diritti del membro, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto di cui agli articoli 41 e 62. La Cassa pensioni ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché tale cessione non è stata effettuata.

6. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato l'invalidità o il decesso per colpa grave oppure perché il membro si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, la Cassa pensioni può ridurre le sue prestazioni. La riduzione non può tuttavia superare la misura disposta dall'AVS/AI.
7. Il diritto a prestazioni della Cassa pensioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa pensioni dal datore di lavoro unicamente se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario. Altri crediti della Cassa pensioni possono essere compensati con i diritti alle prestazioni in scadenza.
8. Si applicano le disposizioni dell'art. 35a paragrafo 2 e dell'art. 41 LPP relative alla prescrizione.
9. Se la Cassa pensioni è debitrice di un interesse di mora, questo corrisponde all'interesse di mora ai sensi dell'allegato, cifra 2.
10. L'Assemblea dei Delegati decide in merito all'utilizzo dei fondi liberi sulla base dell'art. 17 lett. c dello statuto, applicando di norma i «Principi per l'utilizzo di fondi liberi (Partecipazione alle eccedenze)» da essa emanati.

Art. 10 Soprassicurazione

1. La Cassa pensioni riduce le prestazioni calcolate secondo il presente regolamento nella misura in cui le prestazioni di invalidità o al decesso unitamente agli altri redditi computabili superano il 90% della somma dell'ultimo salario determinante (art. 12) e dell'ultimo bonus di rischio assicurato (art. 44), senza eventuali assegni familiari. Per calcolare la soprassicurazione si considerano l'ultimo salario determinante e l'ultimo bonus di rischio assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità o al decesso, ovvero prima del decesso. Il limite di soprassicurazione viene adeguato al rincaro (come da indice nazionale dei prezzi al consumo) registrato tra l'insorgere dell'incapacità al lavoro o del decesso e il momento in cui è stato effettuato il calcolo.
2. Sono considerati redditi computabili:
 - a) le prestazioni dell'AVS e dell'AI;
 - b) le prestazioni ai sensi della LAINF;
 - c) le prestazioni ai sensi della LAM;
 - d) le prestazioni provenienti da qualsiasi istituto d'assicurazioni o di previdenza finanziate del tutto o in parte dal datore di lavoro;
 - e) le prestazioni provenienti da altre assicurazioni sociali svizzere o estere;
 - f) le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;

- g) il reddito da un'attività lucrativa o il reddito sostitutivo che un invalido totale o parziale continua a riscuotere;
 - h) il reddito da un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o il reddito sostitutivo che un invalido parziale con un grado d'invalidità inferiore al 60% potrebbe ancora riscuotere.
3. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell'integrità nonché i redditi supplementari conseguiti grazie alla partecipazione a un provvedimento di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI e le rendite per coniugi e per orfani ai sensi dell'art. 54 LAM non vengono computate in caso di prestazioni previdenziali insufficienti. Le prestazioni al partner registrato ovvero al coniuge superstite e agli orfani vengono sommate.
 4. La Cassa pensioni non compensa i rifiuti o le riduzioni di prestazioni dell'Assicurazione contro gli infortuni o dell'Assicurazione militare qualora tali rifiuti o riduzioni siano stati posti in atto in conseguenza di colpa come da art. 21 LPGa, art. 37 o 39 LAINF, art. 65 o 66 LAM.
 5. Per il calcolo della soprassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensioni.
 6. Se l'Assicurazione contro gli infortuni, l'Assicurazione militare o un'assicurazione estera simile protrae il pagamento di una rendita d'invalidità oltre l'età di pensionamento ordinaria, per l'applicazione del presente articolo la rendita di vecchiaia dovuta dalla Cassa pensioni da tale data è considerata una rendita d'invalidità. In caso di divorzio, se la rendita di vecchiaia che sostituisce la rendita d'invalidità viene suddivisa, per il computo del sovrindennizzo viene conteggiata la rendita di vecchiaia intera.
 7. Se le prestazioni della Cassa pensioni sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa proporzione.
 8. La riduzione viene verificata periodicamente o in caso di variazione dei rapporti.
 9. La parte delle prestazioni assicurate ma non versate è devoluta alla Cassa pensioni.

Art. 11 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1. Il Consiglio di amministrazione decide ogni anno, tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensioni, se e in quale misura le rendite correnti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi. Esso pubblica la sua decisione motivata nel rendiconto annuale.
2. Rimangono riservate le disposizioni minime LPP.

2. Piano di base

2.1. Definizioni

Art. 12 Salario determinante

1. Il salario determinante corrisponde al salario mensile o orario concordato nel contratto di lavoro, calcolato per un anno.
Non sono assicurati: indennità di presenza, retribuzioni per ore straordinarie e servizio di picchetto, premi di fedeltà, gratificazioni per anzianità di servizio, spese ed altre indennità soggette all'AVS.
L'assicurazione del bonus è disciplinata nel piano bonus.
2. Il datore di lavoro comunica alla Cassa pensioni il salario determinante al momento dell'affiliazione e in seguito annualmente al 1° gennaio.
Le modifiche di salario avvenute nel corso dell'anno sono prese in considerazione.
3. Il salario determinante (incluso il bonus determinante ai sensi dell'art. 43) è limitato al decuplo dell'importo limite superiore ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1).
Il membro che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera tale limite deve informare la Cassa pensioni su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale ambito.
4. Eventuali pagamenti del datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro non sono assicurati.

Art. 13 Salario assicurato

1. Il salario assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.
2. Il salario assicurato corrisponde al salario determinante dopo una deduzione di coordinamento. Essa corrisponde al minore dei due seguenti importi:
 - a) un terzo del salario determinante;
 - b) deduzione di coordinamento ai sensi della LPP (vedi allegato, cifra 1) moltiplicato per l'effettivo grado di occupazione.

Per i membri con invalidità parziale, la deduzione di coordinamento viene ridotta in proporzione al rapporto tra la loro rendita d'invalidità e la rendita intera. Per membri con più datori di lavoro affiliati alla Cassa pensioni, la deduzione di coordinamento viene calcolata per ogni rapporto previdenziale.
3. Il salario assicurato corrisponde almeno al salario coordinato minimo ai sensi della LPP secondo l'allegato, cifra 1.
4. Se il salario di un membro diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario secondo l'art. 324a del Codice delle obbligazioni o del congedo di maternità secondo l'art. 329f del Codice delle obbligazioni, sempre che il membro non ne richieda la riduzione.

Art. 14 Avere di vecchiaia

1. A partire dall'età LPP di 20 anni, per ogni membro è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di:
 - a) prestazione di libero passaggio trasferita da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio;
 - b) riscatti personali (art. 18);
 - c) accrediti di vecchiaia (art. 15);
 - d) prelievi anticipati per la proprietà di abitazione;
 - e) prestazioni di libero passaggio ricevute o versate nell'ambito del conguaglio della previdenza in seguito a divorzio;
 - f) rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e riscatti di un conguaglio della previdenza in seguito a divorzio;
 - g) eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di amministrazione;
 - h) eventuali depositi e riscatti finanziati dal datore di lavoro;
 - i) interessi sugli importi suddetti.
2. Gli accrediti di vecchiaia fruttano un interesse a partire dal 1° gennaio che segue la loro scadenza. Tutti gli altri depositi menzionati al paragrafo 1 fruttano immediatamente un interesse.
3. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.
In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.
In caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, nel corso dell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio. In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.

Art. 15 Accrediti di vecchiaia

1. Gli accrediti di vecchiaia sono accreditati all'avere di vecchiaia del membro.
2. L'importo degli accrediti di vecchiaia dipende dalla scelta individuale della scala dei contributi (Base, Standard o Plus) ed è fissato in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età LPP del membro:

Età LPP	Accrediti di vecchiaia		
	BASE	STANDARD	PLUS
20-24	7%	10%	10%
25-34	14%	18%	20%
35-44	19%	22%	27%
45-54	22%	25%	32%
55-65	24%	28%	36%
66-70	28%	28%	28%

3. Il membro attivo decide sempre al 1° gennaio in quale scala dei contributi intende essere assicurato. La scala dei contributi scelta vale per tutto l'anno civile. Se il membro non effettua una scelta entro la data comunicata, viene mantenuta la scala dei contributi precedente. Ai nuovi membri che aderiscono alla Cassa pensioni si applica, per il primo anno civile, la scala dei contributi «Standard».

2.2. Introiti della Cassa pensioni

Art. 16 Contributo del membro

- Ogni membro deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni e finché rimane in servizio, al massimo tuttavia fino alla fine del pagamento del salario o della sostituzione del salario, fino al momento in cui è esonerato dall'obbligo di versare contributi ai sensi dell'art. 31 o fino al giorno del pensionamento.
- Il contributo del membro è fissato in percentuale del salario assicurato in base alla scala dei contributi scelta e tenendo conto dell'età LPP del membro, come segue:

Età LPP	Accrediti di vecchiaia			Contributo di rischio
	BASE	STANDARD	PLUS	
18-19	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
20-24	2,0%	5,0%	5,0%	0,5%
25-34	4,0%	8,0%	10,0%	1,5%
35-44	5,5%	8,5%	13,5%	1,5%
45-54	6,0%	9,0%	16,0%	1,5%
55-65	6,0%	10,0%	18,0%	1,5%
66-70	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%

3. Il contributo del membro è trattenuto dal salario o dalla sostituzione del salario dal datore di lavoro per conto della Cassa pensioni.

Art. 17 Contributo del datore di lavoro

- Il contributo del datore di lavoro è fissato in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età LPP del membro, come segue:

Età LPP	Accredito di vecchiaia	Contributo di rischio
18-19	0,0%	0,5%
20-24	5,0%	0,5%
25-34	10,0%	1,5%
35-44	13,5%	1,5%
45-54	16,0%	1,5%
55-65	18,0%	1,5%
66-70	18,0%	0,0%

Età LPP	Contributo alla costituzione della riserva per variazioni di valore		Contributo alle spese amministrative	Totale
18-19	0,0%	0,5%	0,5%	1,0%
20-24	0,5%	0,5%	0,5%	6,5%
25-34	0,5%	0,5%	0,5%	12,5%
35-44	0,5%	0,5%	0,5%	16,0%
45-54	0,5%	0,5%	0,5%	18,5%
55-65	0,5%	0,5%	0,5%	20,5%
66-70	0,5%	0,5%	0,5%	19,0%

- Se la riserva per variazioni di valore ha raggiunto la grandezza di riferimento stabilita, il relativo contributo del datore di lavoro viene assegnato al fondo per l'indennità di rincaro sulle rendite.
- Il datore di lavoro trasferisce mensilmente alla Cassa pensioni i suoi contributi insieme ai contributi dei membri.

Art. 18 Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni

- Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia del membro in qualità di prestazione d'entrata.
- La prestazione di libero passaggio trasferita viene innanzitutto accreditata al piano di base fino al massimo avere di vecchiaia possibile (vedere allegato, cifre 3-5) e successivamente al piano bonus fino al massimo avere di risparmio possibile (vedere allegato, cifra 6). In caso di eccedenza residua, essa viene accreditata sul conto PA (art. 19) oppure, su richiesta del membro, viene trasferita a un istituto di libero passaggio da lui determinato. Il membro deve esigere il trasferimento entro tre mesi dalla conferma del pagamento in entrata.
- Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, ogni membro attivo o invalido può, al massimo due volte all'anno, riscattare prestazioni di vecchiaia più elevate mediante riscatti personali che vengono accreditati al suo avere di vecchiaia. L'importo di tali riscatti personali non può superare la differenza fra l'importo dell'avere di vecchiaia massimo ammesso (vedi allegato,

- cifre 3–5) e l'importo dell' avere di vecchiaia acquisito il giorno del riscatto.
- Per il calcolo del riscatto massimo ammesso, all' avere di vecchiaia acquisito sono imputati:
- a) gli averi presso istituti di libero passaggio;
 - b) gli averi del pilastro 3a nella misura in cui superano l'importo che risulterebbe se il membro, a partire dal 24° compleanno, avesse versato annualmente l'importo massimo ammesso ai sensi dell' art. 7 paragrafo 1 lett. a OPP3 (compresi gli interessi);
 - c) le prestazioni di vecchiaia provenienti da un istituto di previdenza o di libero passaggio.
4. Qualora il membro abbia riscosso uno o più prelievi anticipati di fondi del 2° pilastro nel quadro della promozione della proprietà d' abitazioni, questi vanno rimborsati prima di poter effettuare un riscatto personale, laddove sussista ancora un obbligo di rimborso previsto per legge.
 5. Per le persone provenienti dall' estero che non erano mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi alla loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il riscatto personale annuo non deve superare il 20% del salario assicurato.
 6. Di norma, i riscatti personali possono essere dedotti dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni. Tuttavia la Cassa pensioni non garantisce il diritto di deduzione dei riscatti ad essa versati.
 7. Le prestazioni che risultano da riscatti non possono essere riscosse sotto forma di capitale nei tre anni successivi al relativo riscatto.
 8. Le limitazioni definite ai paragrafi 4 e 7 non si applicano ai riscatti in seguito a divorzio. I riscatti vengono assegnati all' avere di vecchiaia LPP e all' avere residuo nella stessa proporzione dell' addebito di allora.

Art. 19 Riscatto della riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato (conto PA)

1. Un membro attivo può aprire un conto supplementare per il pensionamento anticipato (conto PA). Il conto PA è alimentato mediante depositi del membro (riscatti personali ed eccedenze della prestazione di libero passaggio). A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d' interesse definitivo per l' anno civile che sta per terminare e il tasso d' interesse provvisorio per l' anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell' anno civile terminato, in questa data viene accreditato l' interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.

In caso di uscita nel corso dell' anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d' interesse nell' anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.

In caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, nel corso dell' anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d' interesse provvisorio.

In caso di pensionamento nel corso dell' anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell' anno di pensionamento si applica il tasso d' interesse provvisorio. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell' anno.

2. I riscatti del membro non possono essere accreditati al conto PA prima che l' avere di vecchiaia del piano di base nonché l' avere di risparmio del piano bonus abbiano raggiunto gli importi massimi definiti agli articoli 18 e 49.
3. La riduzione della rendita comprende la differenza fra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento ordinario e quella in caso di pensionamento anticipato. L' importo di riscatto risulta dalla riduzione della rendita divisa per il tasso di conversione ai sensi dell' art. 22.
4. I riscatti sono ammessi a partire dall' età di 20 anni, ma solo fino al momento in cui il conto PA del membro raggiunge il valore scontato della somma di riscatto ai sensi del paragrafo 3, basata sulla riscossione della rendita al primo termine regolamentare possibile.
5. Dal momento che la Cassa pensioni permette riscatti per un pensionamento anticipato, essa è tenuta a garantire che, in caso di rinuncia al pensionamento anticipato precedentemente riscattato, l' obiettivo regolamentare delle prestazioni all' età di pensionamento ordinaria non venga superato per più del 5% (art. 1b OPP 2). Pertanto, le prestazioni di vecchiaia da piano di base, piano bonus e conto PA cessano di essere accumulate a partire dal momento in cui le prestazioni di vecchiaia attuali di un membro, a seguito di riscatti personali effettuati, superano del 5% l' obiettivo regolamentare delle prestazioni all' età di pensionamento ordinaria. A partire da questo momento non viene più riscosso alcun accredito di vecchiaia e di risparmio. Il membro continua a dover versare i contributi per l' assicurazione di rischio ai sensi dell' art. 16, mentre il datore di lavoro deve versare i contributi per l' assicurazione di rischio, la costituzione della riserva per variazioni di valore e le spese amministrative ai sensi degli art. 17 e 48.
6. Il conto PA è esigibile in caso di pensionamento, di invalidità, di decesso o di uscita. L' importo del conto PA è versato come segue:
 - a) in caso di pensionamento: al membro, o sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia o sotto forma di capitale (a scelta del membro).

In caso di pensionamento parziale, il conto PA è utilizzato per finanziare interamente la riduzione delle prestazioni di vecchiaia e/o per il finanziamento di una rendita transitoria; l' eventuale saldo rimane sul conto PA.
 - b) in caso di invalidità: al membro, sotto forma di capitale, sempre che la domanda di pagamento in contanti venga inoltrata alla Cassa pensioni entro tre mesi dal riconoscimento del diritto alla rendita. Se l' importo non è pagato in contanti, esso rimane sul conto PA e continua a fruttare un interesse fino all' età di pensionamento ordinaria.

In caso di invalidità parziale, il versamento in contanti è effettuato in proporzione alla rendita parziale della Cassa pensioni.

- c) in caso di decesso: agli aventi diritto al capitale di decesso, sotto forma di capitale.
- d) in caso di uscita: a favore del membro ai sensi degli articoli 69 e seguenti.
- Il pagamento in capitale mentre il membro è ancora in vita può avvenire unicamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La sua firma deve essere autenticata a partire dall'importo di CHF 20'000. Gli eventuali costi sono a carico del membro. Il coniuge o il partner registrato può, in alternativa, presentarsi alla Cassa pensioni e rilasciare direttamente in loco il suo consenso scritto in riferimento all'opzione di capitale. Se il coniuge o il partner registrato non rilascia alcuna autorizzazione, il membro può appellarsi al Tribunale civile oppure richiedere la conversione in una rendita di vecchiaia in base al tasso di conversione previsto dal piano di base.
7. In ogni caso, l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5%. Le prestazioni in capitale sono commutate in rendite equivalenti in base a calcolo attuariale. L'eventuale parte eccedente è devoluta alla Cassa pensioni.
8. Si applicano per analogia le disposizioni relative al riscatto ai sensi dell'art. 18.

2.3. Prestazioni d'assicurazione

Art. 20 Visione generale delle prestazioni assicurate

1. La Cassa pensioni eroga le seguenti prestazioni
- a) in caso di pensionamento:
- rendita di vecchiaia o capitale di vecchiaia
 - rendita transitoria
 - rendita per figli
- b) in caso di invalidità:
- rendita d'invalidità
 - rendita per figli
 - esenzione dai contributi
- c) in caso di decesso:
- rendita al coniuge e al partner
 - rendita per figli
 - capitale di decesso
- d) in caso di uscita:
- prestazione di libero passaggio.
2. In base alle condizioni previste in questo regolamento, la Cassa pensioni è tenuta a fornire prestazioni quando si verificano i casi previdenziali di vecchiaia, invalidità o decesso nel corso della durata della copertura assicurativa. Per le prestazioni di invalidità è determinante se la persona era assicurata presso la Cassa pensioni al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro la cui causa ha condotto all'invalidità. Nel caso delle prestazioni a favore dei superstiti è determinante se la persona era assicurata presso la Cassa pensioni al momento del suo decesso o dell'insorgere della grave incapacità al lavoro la cui causa ha condotto al decesso. Se sussistono altri fatti che in base alla LPP determinano un obbligo di prestazione da parte della Cassa pensioni, questo si limita alle prestazioni minime previste dalla LPP.

2.3.1. Prestazioni di vecchiaia

Art. 21 Diritto alla rendita

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese che segue il 65° compleanno (età di pensionamento ordinaria) e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede.
2. In caso di continuazione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età il membro ha la possibilità di differire la riscossione della rendita di vecchiaia, tuttavia non oltre il primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età. Continuano a essere dovuti i contributi e l'aver di vecchiaia continua a essere remunerato. Il membro può rinunciare all'ulteriore accumulo dell'aver di vecchiaia tramite accrediti di vecchiaia. In questo caso vengono meno anche gli accrediti di vecchiaia del datore di lavoro, che è tenuto a continuare a versare solo i contributi per la costituzione della riserva per variazioni di valore e per le spese amministrative. Durante il periodo di differimento le prestazioni di invalidità non sono più assicurate.
3. Il membro il cui rapporto di lavoro ha fine dopo il 58° compleanno può chiedere il pensionamento anticipato. In mancanza di domanda di pensionamento anticipato, il membro ha diritto alla prestazione di libero passaggio ai sensi degli articoli 69 e seguenti. Un pensionamento anticipato non è possibile se alla conclusione del rapporto di lavoro senza sostanziale interruzione segue un nuovo rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Per sostanziale interruzione si intende una durata di almeno sei mesi. Se la Cassa pensioni constata che entro questo termine viene ripreso un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, può annullare con effetto retroattivo il pensionamento anticipato.

Art. 22 Importo della rendita di vecchiaia

L'importo annuo della rendita di vecchiaia è pari all'aver di vecchiaia disponibile il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita, moltiplicato per il tasso di conversione che corrisponde all'età del membro (calcolato in anni e mesi) a tale data:

Età al pensionamento	Tasso di conversione
70	5,90%
69	5,70%
68	5,50%
67	5,30%
66	5,15%
65	5,00%
64	4,85%
63	4,70%
62	4,55%
61	4,40%
60	4,25%
59	4,10%
58	3,95%

Per le frazioni di anni il tasso di conversione è calcolato pro rata temporis (per i precisi tassi di conversione mensili vedi allegato, cifra 7).

Art. 23 Pensionamento parziale

1. A partire dal 58° compleanno, il membro attivo può chiedere un pensionamento parziale, sempre che il salario determinante diminuisca almeno in ragione del 20%. Se il salario determinante rimanente scende al di sotto della soglia di entrata ai sensi dell'allegato, cifra 1, si tratta di un pensionamento residuo o di un'uscita ai sensi dell'art. 6.
2. Sono possibili al massimo tre tappe di pensionamento. La terza tappa corrisponde al pensionamento residuo.
3. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto tra la riduzione del salario determinante e il salario determinante non ridotto.
4. In caso di pensionamento parziale, l'aver di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento:
 - a) per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, il membro è considerato un pensionato;
 - b) per l'altra parte il membro è considerato un membro attivo.

Art. 24 Capitale di vecchiaia

1. Al momento del pensionamento, il membro attivo può esigere il pagamento in capitale di tutto o parte del suo avere di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale, si tiene conto proporzionalmente del grado di pensionamento. È escluso il pagamento a rate. Rimangono riservate le disposizioni fiscali.
2. Il pagamento in capitale può avvenire unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato. La sua firma deve essere autenticata a partire dall'importo di CHF 20'000. Gli eventuali costi sono a carico del membro. Come alternativa, il coniuge/partner registrato può presentarsi presso la Cassa pensioni e dare in loco il suo consenso scritto in merito all'opzione in capitale.
3. Con il versamento dell'intero avere di vecchiaia si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della Cassa pensioni. Con il versamento di una parte dell'aver di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni della Cassa pensioni si estingue in proporzione.

Art. 25 Rendita transitoria

1. In caso di pensionamento anticipato, il membro può chiedere la corresponsione di una rendita transitoria che gli sarà versata a partire dal momento del pensionamento anticipato fino all'età di riferimento AVS. Il membro può fissare liberamente l'importo annuo della rendita transitoria. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia massima AVS. La rendita transitoria resta immutata per l'intera durata di percepimento.
In caso di pensionamento parziale, l'importo annuo della rendita transitoria non supererà l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicato per il grado di

pensionamento.

2. Se viene percepita una rendita transitoria, questa viene finanziata con l'aver di vecchiaia disponibile. La riduzione dell'aver avviene secondo la durata di percepimento e risulta dalla rendita transitoria percepita annualmente moltiplicata per il fattore del valore secondo l'allegato, cifra 8.
Questa riduzione può essere finanziata dal membro al momento del pensionamento anticipato.
3. La rendita transitoria termina al più tardi nel mese del decesso. Se il beneficiario di una rendita transitoria decede durante il periodo di percepimento, agli aventi diritto viene pagato, ai sensi dell'art. 41, il valore attuale della rendita transitoria non ancora percepita come capitale di decesso. Il calcolo avviene secondo l'allegato, cifra 8.
4. In caso di versamento dell'intero capitale ai sensi dell'art. 24, non sussiste alcun diritto alla rendita transitoria.

Art. 26 Utilizzazione del conto PA

1. Al momento del pensionamento, il membro decide se desidera riscuotere l'aver del conto PA sotto forma di un aumento della sua rendita di vecchiaia, per finanziare la rendita transitoria ai sensi dell'art. 25 o sotto forma di capitale. Il pagamento in capitale, tuttavia, è consentito solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato (cfr. art. 19 paragrafo 6).
2. In caso di pensionamento parziale, il conto PA è utilizzato per finanziare interamente la riduzione delle prestazioni. L'eventuale saldo rimane sul conto PA.

2.3.2. Rendita d'invalidità

Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità

1. I membri che ai sensi dell'AI sono invalidi in ambito lavorativo, sono considerati invalidi anche presso la Cassa pensioni.
2. La Cassa pensioni può presentare ricorso legale alle decisioni degli organi AI.
3. In caso di pensionamento anticipato, il membro non può più essere riconosciuto invalido dalla Cassa pensioni, a meno che il diritto a una rendita AI non sia sorto prima del pensionamento.
4. Il grado d'invalidità della Cassa pensioni è adeguato all'eventuale riduzione del grado d'invalidità secondo l'AI.
5. Il grado d'invalidità della Cassa pensioni è adeguato all'eventuale aumento del grado d'invalidità secondo l'AI dovuto alla stessa causa.
6. La Cassa pensioni è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento un certificato medico in merito allo stato di salute di un membro invalido nonché ad esaminare gli atti dell'AI.
Il costo del certificato medico è a carico della Cassa pensioni. Se il membro si oppone a tale esame medico, la Cassa pensioni ha il diritto di ridurre, del tutto o in parte, le prestazioni nell'ambito sovraobbligatorio.

Art. 28 Diritto alla rendita

1. Il diritto alla rendita d'invalidità della Cassa pensioni sorge il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI e si estingue il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI, al più tardi tuttavia il giorno del pensionamento ordinario; a partire da tale data, il membro ha diritto alla rendita di vecchiaia. In luogo della rendita di vecchiaia, il membro può chiedere il versamento in capitale; l'art. 24 si applica per analogia.
2. La rendita d'invalidità della Cassa pensioni non è tuttavia corrisposta fintanto che il membro riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80% del suo salario e siano state finanziate dal datore di lavoro almeno in ragione del 50%.
3. In caso di prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, la Cassa pensioni riduce la rendita di invalidità in base all'abbassamento del grado d'invalidità, se la riduzione viene compensata da un reddito supplementare del membro.

Art. 29 Importo della rendita intera

L'importo annuo della rendita d'invalidità intera corrisponde al 70% del salario assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità di lavoro che ha condotto all'invalidità. Un grado di invalidità pari o superiore al 70% è considerato come validità intera.

Art. 30 Importo della rendita parziale

1. Il membro ha diritto a una rendita d'invalidità parziale a partire da un grado d'invalidità del 40%. Tale rendita è graduata in base al grado d'invalidità come segue:

Grado d'invalidità	Diritto alla rendita in percentuale della rendita d'invalidità intera
Dal 40%	in proporzione al grado d'invalidità
Dal 50%	in proporzione al grado d'invalidità
Dal 60%	75%
Dal 70%	100%

2. Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà diritto a una rendita d'invalidità parziale.
3. Il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale della Cassa pensioni è considerato:
 - a) un membro invalido per la parte del suo avere di vecchiaia corrispondente alla rendita AI;
 - b) un membro attivo per la parte del salario assicurato corrispondente alla percentuale del grado d'occupazione residuo.

Art. 31 Esenzione dai contributi

1. Il diritto all'esenzione dai contributi inizia e termina nello stesso momento del diritto alla rendita d'invalidità. In caso di invalidità parziale, l'esenzione dai contributi è limitata alla parte invalida del salario assicurato.
2. Durante il periodo di esenzione dai contributi, i contributi del membro invalido e i contributi del datore di lavoro per tale membro vanno a carico della Cassa pensioni. L'aver di vecchiaia del membro viene aumentato

dell'accredito di vecchiaia calcolato sulla base dell'ultimo salario assicurato e della scelta individuale della scala dei contributi prima dell'insorgere dall'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità.

Art. 32 Utilizzazione del conto PA

In caso di invalidità, l'aver del conto PA è versato al membro sotto forma di capitale, sempre che la domanda di pagamento in contanti venga inoltrata alla Cassa pensioni entro tre mesi dal riconoscimento del diritto alla rendita. Il pagamento in capitale, tuttavia, è consentito solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato (cfr. art. 19 paragrafo 6). Se l'importo non è versato in contanti, esso rimane sul conto PA e continua a fruttare un interesse fino all'età di pensionamento ordinaria. In caso di invalidità parziale, il pagamento in contanti è effettuato in proporzione alla rendita parziale della Cassa pensioni.

2.3.3. Rendite ai superstiti**Art. 33 Diritto alla rendita al coniuge**

1. In caso di decesso di un membro sposato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita al coniuge.
2. Il diritto alla rendita al coniuge superstite sorge il giorno del decesso del membro, ma non prima che abbia fine l'eventuale diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o contrae un nuovo matrimonio. Se il coniuge superstite contrae matrimonio ha diritto a una liquidazione unica pari al doppio importo della rendita annua.

Art. 34 Importo della rendita al coniuge

1. L'importo annuo della rendita al coniuge è pari:
 - a) se il coniuge deceduto era un membro attivo: al 46% del salario assicurato;
 - b) se il coniuge deceduto era invalido: al 66% della rendita d'invalidità in corso al momento del decesso;
 - c) se il coniuge deceduto era pensionato: al 60% della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.
2. Se all'entrata in essere del diritto a una rendita al coniuge, il coniuge è più giovane di 10 anni della persona assicurata, la rendita viene ridotta dell'1% calcolato sull'importo dell'intera rendita al coniuge per ciascun anno intero o iniziato che superi la differenza dei 10 anni.
3. In caso di matrimonio successivamente all'età di pensionamento ordinaria, l'importo della rendita al coniuge viene ridotto nel modo seguente:

Anni interi dopo l'età di pensionamento ordinaria	Riduzione
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

Le riduzioni sono determinate in base alla data di matrimonio ai sensi dell'atto dello stato civile. Se immediata-

mente prima del matrimonio erano state soddisfatte le condizioni per il diritto a una rendita al partner di vita ai sensi dell'art. 36 (compresa la denominazione come partner di vita), per il calcolo della riduzione ci si basa sulla data in cui erano soddisfatte tali condizioni.

Art. 35 Rendita al partner registrato

Gli articoli 33 e 34 si applicano per analogia al partner superstite di un'unione domestica registrata.

Art. 36 Rendita al partner di vita

1. In caso di decesso di un membro non sposato e non legato in unione domestica registrata, il partner di vita superstite ha diritto a una rendita al partner di vita, sempre che sia stato designato dal defunto come avente diritto alla rendita al partner di vita.
2. È considerato partner di vita ai sensi del presente regolamento la persona, indipendentemente dal sesso, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a) non è sposata e non convive in unione domestica registrata (con il membro o con un'altra persona);
 - b) non ha legami di parentela con il membro ai sensi dell'art. 95 CC;
 - c) ha convissuto con il membro in domicilio comune ufficialmente registrato ininterrottamente negli ultimi cinque anni precedenti il decesso e ha almeno 35 anni, oppure ha convissuto con il membro in domicilio comune ufficialmente registrato e deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
3. La persona che fa valere il diritto deve fornire le prove che dimostrino di soddisfare le condizioni ai sensi del paragrafo 2. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:
 - a) per le condizioni delle lettere a e b: atti di stato civile di entrambi i partner di vita;
 - b) per la convivenza: certificato di residenza;
 - c) per l'esistenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
 - d) per il mantenimento del figlio: attestazione dell'ufficio dei minorenni.
4. Il membro, mentre è in vita, deve comunicare per iscritto alla Cassa pensioni la designazione del suo partner di vita. Può cambiare la persona designata in qualsiasi momento.
5. Il diritto alla rendita al partner di vita sorge il giorno del decesso del membro, ma non prima che abbia fine l'eventuale diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, contrae matrimonio o convive di nuovo con un partner di vita che soddisfa le condizioni del precedente paragrafo 2.
6. L'importo della rendita al partner di vita corrisponde all'importo della rendita al coniuge (art. 34). Si applica per analogia la disposizione sulla riduzione dell'art. 34 paragrafo 2. In qualsiasi caso, la Cassa pensioni versa la rendita ad un unico partner di vita superstite.
7. Se le condizioni per il diritto a una rendita al partner di vita sono state soddisfatte dopo l'età di pensionamento

ordinaria, l'importo della rendita al partner di vita viene ridotto nel modo seguente:

Anni interi dopo l'età di pensionamento ordinaria	Riduzione
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

8. Il diritto alla rendita al partner di vita viene decurtato delle prestazioni ai superstiti che il partner di vita percepisce da un altro istituto di previdenza, inclusa la previdenza statale.

2.3.4. Rendita per figli

Art. 37 Aveni diritto

1. Il beneficiario di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della Cassa pensioni ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli.
2. Allorché un membro decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli.
3. Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento i figli secondo il Codice civile svizzero nonché i figli accolti e i figliastri al cui mantenimento il membro contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo premiente.

Art. 38 Diritto alla rendita per figli

1. Il diritto alla rendita per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita d'invalidità o di vecchiaia oppure al decesso del membro, tuttavia non prima che abbia fine l'eventuale diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto l'età di 20 anni.
2. Per i figli considerati in formazione secondo le direttive sulle rendite dell'AVS o che hanno un'invalidità di almeno il 40%, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine degli studi, dell'apprendistato o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto l'età di 25 anni.
3. Allorché un figlio beneficiario di una rendita decede, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine del mese del decesso.

Art. 39 Importo della rendita per figli

1. L'importo annuo della rendita per figli è pari:
 - a) se il membro è invalido o pensionato: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso;
 - b) se il defunto era un membro attivo: al 14% del salario assicurato al momento del decesso;
 - c) se il membro deceduto era invalido o pensionato: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso al momento del decesso.
2. Per i figli di cui entrambi i genitori sono deceduti, l'importo annuo della rendita per figli è raddoppiato.

2.3.5. Capitale di decesso

Art. 40 Capitale di decesso – principio

Allorché un membro attivo o un beneficiario di una rendita d'invalidità decede, è esigibile un capitale di decesso.

Art. 41 Aventi diritto

1. Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine seguente:
 - A a) il coniuge superstite o il partner registrato;
 - b) in mancanza dello stesso: i figli del defunto aventi diritto alla rendita per figli;
 - c) in mancanza degli stessi: il partner di vita superstite ai sensi dell'art. 36;
 - d) in mancanza dello stesso: le persone che il defunto aveva sussidiato in modo preminente, purché siano state notificate dal membro in forma scritta alla Cassa pensioni quando questi era ancora in vita.

In mancanza di aventi diritto della categoria di beneficiari A:

 - B a) i figli non aventi diritto alla rendita per figli;
 - b) in mancanza degli stessi: i genitori;
 - c) in mancanza degli stessi: i fratelli e le sorelle.

In mancanza di aventi diritto della categoria di beneficiari B:

 - C gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.

La ripartizione del capitale di decesso fra vari aventi diritto è effettuata in parti uguali.
 2. Mediante designazione scritta indirizzata alla Cassa pensioni, il membro può modificare l'ordine dei beneficiari che figurano in una categoria di beneficiari e/o prevedere, invece dell'attribuzione del capitale di decesso in parti uguali, un'altra ripartizione fra varie persone della medesima categoria di beneficiari. Tale designazione scritta deve pervenire alla Cassa pensioni finché il membro è in vita.
- L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.
3. Se il membro, mentre era in vita, non ha fornito alcuna designazione ai sensi del paragrafo 2 oppure se la designazione non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 2, si applica l'ordine di beneficiari fissato al paragrafo 1.
 4. Gli aventi diritto devono far valere il loro diritto nei confronti della Cassa pensioni entro i sei mesi che seguono il decesso del membro. Le parti del capitale di decesso non versate sono devolute alla Cassa pensioni.
 5. Il capitale di decesso non rientra nella successione. Esso spetta agli aventi diritto anche nel caso in cui abbiano rifiutato l'eredità.

Art. 42 Importo del capitale di decesso

1. L'importo del capitale di decesso è pari all'avere di vecchiaia disponibile. Da tale importo viene dedotto il valore attuale di un'eventuale prestazione sotto forma di rendita del piano di base (rendita al coniuge, rendita al

partner registrato o rendita al partner di vita, ma senza la rendita per i figli). In caso di riduzione della rendita a causa di soprassicurazione, si considera l'importo della rendita non ridotta.

2. Il capitale di decesso è pari almeno all'importo dei riscatti personali senza interessi, ai sensi dell'art. 18 paragrafo 3, versati a partire dal 01.01.2005. Ne sono dedotti i pagamenti in contanti, i prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio versate in seguito a divorzio che la Cassa pensioni ha pagato a partire dal 01.01.2005. Le prestazioni di libero passaggio apportate, i rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio trasferite alla Cassa pensioni in seguito a divorzio non hanno in questo caso valore di riscatti personali.
3. L'importo minimo ai sensi del paragrafo 2 comprende anche i riscatti personali erogati a decorrere dal 01.01.2005 presso un'istituzione di previdenza precedente e apportati successivamente nella Cassa pensioni. L'attestazione dei riscatti erogati deve essere presentata dopo il verificarsi del decesso da parte delle persone aventi diritto.
4. In caso di pensionamento parziale, il diritto al riscatto personale viene meno in base al grado del pensionamento parziale.
5. L'eventuale avere del conto PA è corrisposto sotto forma di capitale di decesso supplementare (art. 19).

3. Piano bonus

3.1. Definizioni

Art. 43 Bonus determinante

1. Il bonus determinante corrisponde al bonus notificato dal datore di lavoro al 1° gennaio o al 1° aprile. Il datore di lavoro può notificare un bonus alla Cassa pensioni solo una volta all'anno.
2. Il bonus pagato non deve essere inferiore a CHF 3'000.

Art. 44 Bonus assicurato

1. Il bonus di risparmio assicurato è pari al bonus determinante.
2. Il bonus di rischio assicurato corrisponde alla media degli ultimi tre bonus determinanti.
Se nel periodo d'affiliazione al piano bonus non sono ancora stati versati tre bonus determinanti, il calcolo della media è effettuato considerando i bonus notificati alla Cassa pensioni durante il periodo d'affiliazione al piano bonus.

Se il membro passa a un altro datore di lavoro, ma continua a restare assicurato presso la Cassa pensioni, per il calcolo della media si fa riferimento agli ultimi tre bonus notificati, senza prendere in considerazione il passaggio. Il bonus di risparmio assicurato è la base per la misurazione degli accrediti di risparmio; il bonus di rischio assicurato è determinante per il calcolo delle prestazioni e dei contributi di rischio.

3. Il bonus di risparmio assicurato e il bonus di rischio assicurato sono adeguati annualmente al 1° gennaio o al 1° aprile. La data di adeguamento corrisponde alla data della notifica da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 43 paragrafo 1. Se non è pagato alcun bonus o se questo è inferiore a CHF 3'000, per il calcolo della media ai sensi del paragrafo 2 l'anno corrispondente è tenuto in conto al valore zero.

Se il membro cambia datore di lavoro e se il vecchio e il nuovo datore di lavoro presentano date di notifica diverse ai sensi dell'art. 43 paragrafo 1, è assicurato solo il bonus notificato per primo alla Cassa pensioni.

Art. 45 Avere di risparmio

1. A partire dall'età di 20 anni, per ogni membro è costituito un avere di risparmio.
2. L'aver di risparmio è composto degli accrediti di risparmio (art. 46) e dei riscatti personali (art. 49), compresi gli interessi.
3. A cadenza annuale, il Consiglio di amministrazione fissa a fine anno il tasso d'interesse definitivo per l'anno civile che sta per terminare e il tasso d'interesse provvisorio per l'anno civile successivo (vedi allegato, cifra 2). Ai membri attivi al 31 dicembre dell'anno civile terminato, in questa data viene accreditato l'interesse definitivo. Questa regolamentazione vale anche per i membri invalidi.

In caso di uscita nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) il tasso d'interesse nell'anno di uscita corrisponde al tasso di interesse provvisorio. È escluso un accredito degli interessi successivo.

In caso di prelievo anticipato per la proprietà di abitazione o in caso di calcolo della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio, nel corso dell'anno di pagamento o, rispettivamente, di calcolo (dal 1° gennaio al 30 dicembre) si applica il tasso d'interesse provvisorio. In caso di pensionamento nel corso dell'anno (dal 1° gennaio al 30 dicembre) nell'anno di pensionamento si applica il tasso d'interesse provvisorio. Lo stesso vale per i casi di decesso nel corso dell'anno.

4. Gli accrediti di risparmio fruttano un interesse a partire dal 1° gennaio che segue la loro scadenza.
5. In caso di soppressione del bonus di risparmio assicurato, l'aver di risparmio è mantenuto senza ulteriori attribuzioni di accrediti di risparmio.

Art. 46 Accrediti di risparmio

1. Gli accrediti di risparmio sono accreditati all'aver di risparmio.
2. L'importo degli accrediti di risparmio è pari al 18% del bonus di risparmio assicurato.

3.2. Introiti della Cassa pensioni

Art. 47 Contributo del membro

1. Il contributo del membro è pari al 6% del bonus di risparmio assicurato.
2. Il contributo del membro è trattenuto dal salario dello stesso dal datore di lavoro per conto della Cassa pensioni.

Art. 48 Contributo del datore di lavoro

1. Il contributo del datore di lavoro è fissato in percentuale del bonus di risparmio assicurato e del bonus di rischio assicurato, tenendo conto dell'età LPP del membro come segue:

Età LPP	Accredito di risparmio in% del bonus di risparmio assicurato	Contributo di rischio in% del bonus di rischio assicurato
18–19	0,0%	0,5%
20–24	12,0%	0,5%
25–65	12,0%	3,0%
66–70	12,0%	0,0%

2. Annualmente, in gennaio o aprile, il datore di lavoro trasferisce alla Cassa pensioni i propri contributi insieme ai contributi dei membri. È determinante la data di notifica ai sensi dell'art. 43 paragrafo 1.
3. Se il datore di lavoro non comunica alla Cassa pensioni alcun bonus di risparmio nel mese di gennaio o aprile dell'anno corrente, deve comunque versare il contributo

di rischio, pari alla media del bonus dell'anno precedente ovvero dei due anni precedenti ai sensi dell'art. 44 paragrafo 2.

Art. 49 Riscatto di prestazioni

1. Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, ogni membro attivo può, al massimo due volte all'anno, riscattare prestazioni di vecchiaia più elevate mediante riscatti personali che vengono accreditati al suo avere di risparmio. L'importo di tali riscatti personali non può superare la differenza fra l'importo dell'avere di risparmio massimo ammesso (vedi allegato, cifra 4) e l'importo dell'avere di risparmio acquisito il giorno del riscatto.
2. Qualora il membro abbia riscosso uno o più prelievi anticipati di fondi del 2° pilastro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, questi vanno rimborsati prima di poter effettuare un riscatto personale, laddove sussista ancora un obbligo di rimborso previsto per legge.
3. Per le persone provenienti dall'estero che non erano mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi alla loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il riscatto personale annuo non deve superare il 20% del bonus di rischio assicurato.
4. Di norma, i riscatti personali possono essere dedotti dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni. Tuttavia la Cassa pensioni non garantisce il diritto di deduzione dei riscatti ad essa versati.
5. Le prestazioni che risultano da riscatti non possono essere riscosse sotto forma di capitale nei tre anni successivi al relativo riscatto.
6. Le limitazioni definite ai paragrafi 2 e 5 non si applicano ai riscatti in seguito a divorzio. I riscatti vengono assegnati all'avere di vecchiaia LPP e all'avere residuo nella stessa proporzione dell'addebito di allora.

3.3. Prestazioni d'assicurazione

Art. 50 Visione generale delle prestazioni assicurate

1. La Cassa pensioni eroga le seguenti prestazioni
 - a) in caso di pensionamento:
 - capitale di vecchiaia.
 - b) in caso di invalidità:
 - rendita d'invalidità.
 - c) in caso di decesso:
 - rendita al coniuge e al partner.
 - capitale di decesso.
 - d) in caso di uscita:
 - prestazione di libero passaggio.
2. La competenza in materia di prestazioni della Cassa pensioni è regolata dall'art. 20 paragrafo 2 del piano di base.

3.3.1. Capitale di vecchiaia

Art. 51 Diritto al capitale di vecchiaia

1. Il diritto al capitale di vecchiaia sorge il primo giorno del mese che segue il 65° compleanno.
2. In caso di continuazione del rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età il membro ha la possibilità di differire il prelievo del capitale di vecchiaia, tuttavia al massimo fino al primo giorno del mese che segue il 70° compleanno. Continuano a essere dovuti i contributi e l'avere di risparmio continua a essere remunerato. Il membro può rinunciare all'ulteriore accumulo dell'avere di risparmio tramite accrediti di vecchiaia. In caso di rinuncia, anche il datore di lavoro non è più tenuto a versare accrediti di risparmio. Durante il periodo di differimento le prestazioni di invalidità non sono più assicurate.
3. Il membro il cui rapporto di lavoro ha fine dopo il 58° compleanno può chiedere il pensionamento anticipato. In mancanza di domanda di pensionamento anticipato, il membro ha diritto alla prestazione di libero passaggio ai sensi degli articoli 69 e seguenti. Un pensionamento anticipato non è possibile se alla conclusione del rapporto di lavoro senza sostanziale interruzione segue un nuovo rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Per sostanziale interruzione si intende una durata di almeno sei mesi. Se la Cassa pensioni constata che entro questo termine viene ripreso un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, può annullare con effetto retroattivo il pensionamento anticipato.
4. Al momento del pensionamento, il membro ha la possibilità di acquistare una rendita di vecchiaia del piano di base mediante tutto o parte del capitale di vecchiaia disponibile. Tale rendita sarà calcolata applicando il tasso di conversione in vigore per il piano di base. Con il capitale di vecchiaia è possibile anche finanziare in parte o completamente una rendita transitoria ai sensi dell'art. 25 nel piano di base.

Il pagamento in capitale è consentito solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La sua firma deve essere autenticata a partire dall'importo di CHF 20'000. Gli eventuali costi per l'autenticazione sono a carico del membro. Il coniuge o il partner registrato può, in alternativa, presentarsi alla Cassa pensioni e rilasciare direttamente in loco il suo consenso scritto in riferimento all'opzione di capitale. Se il coniuge o il partner registrato non rilascia alcuna autorizzazione, il membro può appellarsi al Tribunale civile oppure richiedere la conversione in una rendita di vecchiaia in base al tasso di conversione previsto dal piano di base.

Qualora nei tre anni precedenti il pensionamento sia stato effettuato un riscatto personale, il relativo importo è commutato in una rendita di vecchiaia applicando il tasso di conversione in vigore per il piano di base (vedi art. 49 paragrafo 5).

Art. 52 Importo del capitale di vecchiaia

Il capitale di vecchiaia è pari all'aver di risparmio disponibile al momento del pensionamento o della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 53 Pensionamento parziale

In caso di pensionamento parziale, il diritto al capitale di vecchiaia è determinato in proporzione al grado di pensionamento nel piano di base. Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 23 del piano di base.

3.3.2. Rendita d'invalidità**Art. 54 Riconoscimento dell'invalidità e diritto alla rendita**

1. Il riconoscimento dell'invalidità e il diritto alla rendita si basano sulle disposizioni degli articoli 27 e 28 del piano di base.
2. Allorché il membro raggiunge l'età di pensionamento ordinaria, il suo avere di risparmio disponibile è versato sotto forma di capitale di vecchiaia. Quest'ultimo risulta dall'aver di risparmio acquisito al momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità e dagli interessi accreditati (art. 45 paragrafo 3). Nel periodo d'invalidità, non sono più attribuiti accrediti di risparmio. Il pagamento sotto forma di capitale di vecchiaia è consentito solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La sua firma deve essere autenticata a partire dall'importo di CHF 20'000. Gli eventuali costi sono a carico del membro. Il coniuge o il partner registrato può, in alternativa, presentarsi alla Cassa pensioni e rilasciare direttamente in loco il suo consenso scritto in riferimento all'opzione di capitale. Se il coniuge o il partner registrato non rilascia alcuna autorizzazione, il membro può appellarsi al Tribunale civile oppure richiedere la conversione in una rendita di vecchiaia in base al tasso di conversione previsto dal piano di base.

Art. 55 Importo della rendita intera

L'importo annuo della rendita d'invalidità intera corrisponde al 50% del bonus di rischio assicurato prima dell'insorgere dell'incapacità di lavoro che ha condotto all'invalidità. Un grado di invalidità pari o superiore al 70% è considerato come validità intera.

Art. 56 Importo della rendita parziale

Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 30 del piano di base.

3.3.3. Rendite ai superstiti**Art. 57 Diritto alla rendita al coniuge**

1. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità o di un membro attivo coniugato, il coniuge superstite ha diritto a una rendita al coniuge.
2. Il diritto alla rendita al coniuge superstite sorge il giorno

del decesso del membro, ma non prima che abbia fine l'eventuale diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede o contrae un nuovo matrimonio. Se il coniuge superstite contrae matrimonio ha diritto a una liquidazione unica pari al doppio importo della rendita annua.

Art. 58 Importo della rendita al coniuge

1. L'importo annuo della rendita al coniuge è pari:
 - a) se il coniuge deceduto era un membro attivo: al 35% del bonus di rischio assicurato;
 - b) se il coniuge deceduto era beneficiario di una rendita d'invalidità: al 70% della rendita d'invalidità in corso al momento del decesso.
2. Se all'entrata in essere del diritto a una rendita al coniuge, il coniuge è più giovane di 10 anni della persona assicurata, la rendita viene ridotta dell'1% calcolato sull'importo dell'intera rendita al coniuge per ciascun anno intero o iniziato che superi la differenza dei 10 anni.
3. In caso di matrimonio successivamente all'età di pensionamento ordinaria, l'importo della rendita al coniuge viene ridotto nel modo seguente:

Anni interi dopo l'età di pensionamento ordinaria	Riduzione
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

Le riduzioni sono determinate in base alla data di matrimonio ai sensi dell'atto dello stato civile. Se immediatamente prima del matrimonio erano state soddisfatte le condizioni per il diritto a una rendita al partner di vita ai sensi dell'art. 60 (compresa la denominazione come partner di vita), per il calcolo della riduzione ci si basa sulla data in cui erano soddisfatte tali condizioni.

Art. 59 Rendita al partner registrato

Gli articoli 57 e 58 si applicano per analogia al partner superstite di un'unione domestica registrata.

Art. 60 Rendita al partner di vita

Le disposizioni dell'art. 36 del piano di base si applicano per analogia in caso di decesso di un membro attivo o invalido.

3.3.4. Capitale di decesso**Art. 61 Capitale di decesso – principio**

Si applica per analogia la disposizione dell'art. 40 del piano di base.

Art. 62 Aventi diritto

Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 41 del piano di base.

Art. 63 Importo del capitale di decesso

1. L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di risparmio disponibile. Da tale importo viene dedotto il valore attuale di un'eventuale prestazione sotto forma di rendita dal piano bonus (rendita al coniuge, rendita al partner registrato o rendita al partner di vita). In caso di riduzione della rendita a causa di soprassicurazione, si considera l'importo della rendita non ridotta.
2. Il capitale di decesso corrisponde almeno all'importo dei riscatti personali senza interessi ai sensi dell'art. 49 paragrafo 1. Ne sono dedotti i pagamenti in contanti, i prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio versate in seguito a divorzio. I rimborsi di prelievi per la proprietà di abitazione e le prestazioni di libero passaggio trasferite alla Cassa pensioni in seguito a divorzio non hanno in questo caso valore di riscatti personali.
3. In caso di pensionamento parziale o di invalidità parziale, il diritto al riscatto personale viene meno in base al grado del pensionamento parziale o del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 30 paragrafo 1.

4. Disposizioni comuni del piano di base e del piano bonus

4.1. Prestazioni collegate al divorzio

Art. 64 Decesso di un membro divorziato

1. Al decesso di un membro divorziato, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto a una rendita al coniuge divorziato:
 - a) se, in virtù della sentenza di divorzio, egli ha diritto a una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o dell'art. 126 cpv. 1 CC e se è stato sposato con la persona defunta per almeno 10 anni; e
 - b) se ha almeno 45 anni o se ha uno o più figli comuni a carico.
2. Il diritto alla rendita al coniuge divorziato sorge il giorno del decesso del membro, ma non prima che abbia fine l'eventuale diritto al salario del defunto. Sussiste finché è dovuta la rendita di cui al paragrafo 1 lett. a, e si estingue tuttavia entro la fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede oppure contrae un nuovo matrimonio.
3. L'importo annuo della rendita al coniuge divorziato è pari all'importo di rendita di cui è privato, in base al paragrafo 1 lett. a, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altri istituti d'assicurazione, in particolare dall'AVS/AI; la rendita corrisposta al coniuge divorziato non deve superare l'importo della rendita al coniuge minima LPP.
4. Il versamento di una rendita al coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del coniuge superstite, del partner registrato o del partner di vita del membro defunto.

Art. 65 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio o rendita di vecchiaia in caso di divorzio

1. Se in virtù della sentenza di divorzio la Cassa pensioni è chiamata a trasferire tutto o parte della prestazione di libero passaggio di un membro, in primo luogo viene ridotto il suo conto PA, in seguito l'aver di risparmio del piano bonus e infine il suo avere di vecchiaia del piano di base.
L'aver minimo LPP e l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP vengono ridotti nelle stesse proporzioni dell'aver complessivo.
Non vengono ridotte le rendite d'invalidità e ai superstiti.
2. L'importo trasferito può essere riscattato, del tutto o in parte. I riscatti sono accreditati in primo luogo all'aver di vecchiaia del piano di base, in seguito all'aver di risparmio del piano bonus e infine al conto PA. I riscatti vengono assegnati all'aver di vecchiaia LPP e all'aver residuo nella stessa proporzione dell'addebito di allora.
3. Se il Tribunale riconosce al coniuge del membro una quota della rendita di vecchiaia del membro, la Cassa pensioni riduce la sua rendita di vecchiaia del suddetto importo. Contestualmente, converte la quota della

rendita spettante al coniuge in una rendita vitalizia.

Quest'ultima gli viene corrisposta dalla Cassa pensioni o versata nella sua previdenza. In luogo della conversione della rendita, il coniuge avente diritto può richiedere anche un versamento in capitale. Il versamento in capitale deve essere richiesto per iscritto alla Cassa pensioni. A partire da questo momento la richiesta è irrevocabile. La conversione in un capitale viene calcolata conformemente alle basi tecniche dell'istituzione di previdenza vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con il versamento in capitale vengono compensati tutti i diritti del coniuge avente diritto nei confronti della Cassa pensioni.

4. Se, durante il procedimento di divorzio, per il coniuge debitore si verifica il caso di previdenza «vecchiaia», la Cassa pensioni ridurrà la quota della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 123 CC e calcolerà la rendita di vecchiaia con effetto retroattivo alla data del pensionamento. Questa rendita di vecchiaia viene ulteriormente ridotta se dalla sua decorrenza al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sono trascorsi almeno tre mesi. La riduzione corrisponde all'importo del quale i pagamenti delle rendite sarebbero stati ridotti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il relativo calcolo si fosse basato sull'aver decurtato della quota della prestazione di libero passaggio trasferita. La riduzione viene ripartita a metà tra i due coniugi. Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento ordinaria durante il procedimento di divorzio, la Cassa pensioni riduce la prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC e conteggia la rendita di vecchiaia con effetto retroattivo al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Questa rendita di vecchiaia viene ulteriormente ridotta se dalla data di decorrenza della rendita di vecchiaia al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sono trascorsi almeno tre mesi. La riduzione corrisponde all'importo del quale i pagamenti delle rendite, dal raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sarebbero stati ridotti se il relativo calcolo si fosse basato sull'aver decurtato della quota della prestazione di libero passaggio trasferita. La riduzione viene ripartita a metà tra i due coniugi.

Art. 65a Informazione

In caso di divorzio, la Cassa pensioni comunica, dietro richiesta, al membro o al Tribunale le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LFLP e dell'art. 19k OLP.

Art. 66 Prestazioni in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata

Gli articoli 64, 65 e 65a si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

4.2. Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 67 Prelievo anticipato

1. Ogni membro attivo può chiedere un prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino a tre anni prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria. Il membro deve produrre le prove necessarie.
2. I fondi della previdenza professionale possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà di abitazione o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato è consentito unicamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale il membro aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a CHF 20'000. Un prelievo anticipato può essere richiesto soltanto ogni 5 anni.
6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono riunite, la Cassa pensioni dispone di un termine di sei mesi per effettuare il versamento. In caso di sottocopertura, la Cassa pensioni può differire il versamento di qualsiasi prelievo anticipato richiesto per rimborsare prestiti ipotecari o limitarne l'importo oppure rifiutarlo completamente. La Cassa pensioni informa il membro che subisce limitazioni o il rifiuto del prelievo anticipato sull'estensione e sulla durata d'applicazione di tale misura.
7. In caso di prelievo anticipato, in primo luogo è ridotto il conto PA, in seguito l'aver di risparmio del piano bonus e infine l'aver di vecchiaia del piano di base. L'aver minimo LPP e l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP vengono ridotti nelle stesse proporzioni dell'aver complessivo.
Non sono ridotte le rendite d'invalidità e ai superstiti.
8. Il membro può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi momento fino al pensionamento, al più tardi entro il pensionamento ordinario, o fino all'insorgere di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. Il membro deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. L'obbligo di rimborso del membro decade con il pensionamento, al più tardi all'età di pensionamento ordinaria, oppure all'insorgere di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso del membro non è esigibile alcuna prestazione.
10. L'importo rimborsato è destinato al riscatto di prestazioni. Il rimborso è accreditato in primo luogo all'aver di vecchiaia del piano di base, in seguito all'aver di

risparmio del piano bonus e infine al conto PA, mentre l'importo rimborsato viene assegnato all'aver di vecchiaia LPP e all'aver residuo nella stessa proporzione del prelievo anticipato.

11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, il membro può esigere che l'importo relativo alle imposte pagate gli venga rimborsato. Tali rimborsi di prelievi anticipati non possono però essere dedotti dal reddito imponibile.
12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 68 Costituzione in pegno

1. Ogni membro attivo può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino a tre anni prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà o per acquisire partecipazioni a proprietà di abitazione.
3. La costituzione in pegno può essere effettuata unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale il membro aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la Cassa pensioni deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti (art. 73), il pagamento di prestazioni previdenziali e il trasferimento in seguito a divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative agli effetti del prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

4.3. Prestazione di libero passaggio

Art. 69 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 19° compleanno

1. Se il rapporto di lavoro di un membro termina prima del 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, questi non ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. I contributi da lui versati personalmente sono stati utilizzati interamente per coprire i rischi d'invalidità e di decesso.
3. Se il membro ha apportato una prestazione di libero passaggio prima del 1° gennaio successivo al suo 19° compleanno, questi ha diritto a questa prestazione di libero passaggio.

Art. 70 Diritto alla prestazione di libero passaggio

1. Il membro il cui rapporto di lavoro termina per un motivo diverso dal pensionamento, dall'invalidità o dal decesso ha diritto a una prestazione di libero passaggio. Si fa riserva della prosecuzione dell'assicurazione provvisoria per invalidi ai sensi dell'art. 26a LPP e della continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 6a del presente regolamento.
2. La prestazione di libero passaggio è esigibile al momento in cui termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta un interesse al tasso minimo LPP. Se la Cassa pensioni non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie al trasferimento, a partire da tale momento è dovuto un interesse di mora. Il tasso minimo LPP e l'interesse di mora sono indicati nell'allegato, cifra 2.

Art. 71 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari alla somma dell'aver di vecchiaia (piano di base), dell'aver di risparmio (piano bonus) e del conto PA del membro, acquisiti al momento in cui ha fine il rapporto di lavoro.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari almeno all'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP, ossia alla somma dei depositi (prestazioni di libero passaggio e riscatti personali) inclusi gli interessi, ai quali vanno aggiunti gli accrediti di vecchiaia del membro con interessi, maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni (al massimo tuttavia del 100%). Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP; per il periodo di un'eventuale sottocopertura esso non supererà tuttavia il tasso d'interesse accreditato sull'aver di vecchiaia.

Art. 72 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ne deve informare immediatamente la Cassa pensioni e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.
2. La Cassa pensioni comunica al membro l'importo della sua prestazione di libero passaggio e lo esorta a fornirle le informazioni necessarie in merito alla sua utilizzazione.
3. Se il membro entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio è trasferita al nuovo istituto di previdenza, secondo le indicazioni fornite alla Cassa pensioni dal membro.
4. Se il membro non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio. Una ripartizione è possibile come segue: al massimo due diversi istituti di libero passaggio e, per ogni istituto di libero passaggio, o un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio.
5. Se il membro non fornisce le indicazioni richieste entro il termine fissato, sei mesi dopo la fine del rapporto previdenziale la Cassa pensioni versa l'importo della prestazione di libero passaggio all'istituto collettore.

Art. 73 Pagamento in contanti

1. Il membro può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
 - a) se lascia definitivamente la Svizzera; rimangono riservate le restrizioni del pagamento in contanti in base a trattati internazionali (vedi allegato, cifra 9);
 - b) allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) allorché l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo del membro in vigore il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.
2. Il pagamento in contanti può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge/partner registrato. La sua firma deve essere autenticata a partire da un importo di CHF 20'000. Come alternativa, il coniuge/partner registrato può presentarsi presso la Cassa pensioni e dare in loco il suo consenso scritto in merito al pagamento in contanti.
3. La Cassa pensioni ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

5. Organizzazione

Gli organi e i loro compiti sono fissati nello statuto.

6. Disposizioni transitorie e finali

6.1. Disposizioni transitorie

Art. 74 Garanzia per le rendite correnti il 1° gennaio 2024

L'entrata in vigore del regolamento al 01.01.2024 non ha alcun effetto sull'importo delle rendite correnti.

Art. 75 Rendite temporanee d'invalidità correnti

1. Le rendite d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 01.01.2024 sono calcolate secondo le disposizioni regolamentari in vigore al momento in cui è sorto il diritto alla rendita.
2. Per gli aventi diritto alla rendita d'invalidità il cui diritto è iniziato dopo il 01.01.2005 e prima del 01.01.2013 nonché per i membri con inabilità al lavoro al 31.12.2012, l'importo degli accrediti di vecchiaia per l'esenzione dai contributi a partire dal 01.01.2013 viene calcolato in base alla scala dei contributi «Standard». Il tasso d'interesse per la remunerazione dell'aver di vecchiaia corrisponde al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio di amministrazione per la remunerazione dell'aver di vecchiaia nel piano di base.
3. Le rendite d'invalidità in corso il cui diritto è sorto a partire dal 01.01.2005 saranno commutate in rendite di vecchiaia in base al tasso di conversione fissato nel regolamento in vigore al momento in cui sarà raggiunta l'età di pensionamento ordinaria.
4. Se per il divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità, alla quale egli ha diritto a decorrere prima del 01.01.2005, è necessario trasferire una quota dell'ipotetica prestazione di libero passaggio, la rendita d'invalidità viene decurtata a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio dell'importo del quale verrebbe ridotta se il relativo calcolo fosse basato sull'aver di vecchiaia decurtato della quota della prestazione di libero passaggio trasferita. Rispetto all'attuale rendita d'invalidità, la riduzione non può essere maggiore della quota della prestazione di libero passaggio trasferita rispetto alla prestazione di libero passaggio complessiva. La riduzione viene calcolata secondo le disposizioni regolamentari alla base del computo della rendita di invalidità. Per il calcolo della riduzione è determinante la data di avvio del procedimento di divorzio. Restano garantiti i diritti alle rendite per figli di invalidi che sussistevano già alla data di avvio del procedimento di divorzio.
5. Le prestazioni ai superstiti che risultano da rendite d'invalidità in corso saranno determinate in base al regolamento in vigore al momento del decesso.

Art. 76 Sovrindennizzo

Per il calcolo del sovrindennizzo per prestazioni ai superstiti e d'invalidità che sono insorte prima del 01.01.2012, si applica

il regolamento vigente al momento dell'insorgere del diritto. Per il calcolo del sovrindennizzo delle altre prestazioni ai superstiti e d'invalidità si applica il regolamento in vigore nel giorno di riferimento del calcolo.

Art. 77 Importo minimo del capitale di decesso

Per le persone che al 31.12.2009 erano assicurate nel Raiffeisen Fondo pensioni, l'importo minimo del capitale di decesso corrisponde alla somma dei seguenti importi:

- a) importo ai sensi dell'art. 42 paragrafi 2 e 3;
- b) riscatti personali senza interessi versati nel Raiffeisen Fondo pensioni. Ne sono dedotti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e i versamenti di prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio, che sono stati pagati dal Fondo pensioni. In questo contesto non sono considerati quali riscatti personali: le prestazioni di libero passaggio apportate, i rimborsi di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e le prestazioni di libero passaggio trasferite al Fondo pensioni in seguito a divorzio.

6.2. Disposizioni finali

Art. 78 Informazione del membro

1. La Cassa pensioni mette a disposizione di ogni membro un certificato d'assicurazione al momento dell'affiliazione, ad ogni modifica delle sue condizioni assicurative e in caso di matrimonio, tuttavia almeno una volta all'anno.
2. Il certificato d'assicurazione informa il membro sulle sue condizioni individuali d'assicurazione, in particolare sugli importi seguenti: le prestazioni assicurate, il salario assicurato, i contributi, la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, quest'ultimo fa fede.
3. Inoltre la Cassa pensioni consegna ad ogni membro, almeno una volta all'anno, un rapporto di gestione che lo informa, in particolare, sull'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensioni nonché sulla composizione del Consiglio di amministrazione.
4. Su richiesta, la Cassa Pensioni mette a disposizione dei membri un esemplare del rendiconto annuale e li informa sul rendimento del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese amministrative, sul calcolo del capitale di copertura, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
5. Sul sito Internet e sul portale membri della Cassa pensioni, i membri possono prendere visione dei documenti vincolanti sulla loro previdenza professionale (statuto, regolamenti) e sulla protezione dei dati (Dichiarazione sulla protezione dei dati).

Art. 79 Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza

L'osservanza dell'adeguatezza, in caso di rapporti di previdenza aggiuntivi, è responsabilità del datore di lavoro in base all'art. 1a OPP2.

Art. 80 Misure di risanamento

1. In caso di sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP2, il Consiglio di amministrazione determina, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, le misure adeguate ad eliminare la sottocopertura. Se necessario, in particolare gli interessi sull'avere di vecchiaia e sull'avere di risparmio nonché sull'avere del conto PA, il finanziamento e le prestazioni possono essere adeguati ai mezzi disponibili. Va osservato il principio di proporzionalità.
2. Se le misure definite al paragrafo 1 non consentono di raggiungere l'obiettivo, la Cassa pensioni, osservando il principio di proporzionalità e di sussidiarietà, può riscuotere dai membri, dai Datori di lavoro e dai beneficiari di rendite dei contributi destinati a eliminare la sottocopertura. Il contributo dei Datori di lavoro deve equivalere almeno alla somma dei contributi dei membri. Un contributo può essere prelevato dai beneficiari di rendite soltanto sulla parte della rendita che, negli ultimi 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP. Rimane garantito l'importo della rendita determinato nel momento in cui ne è sorto il diritto. Il contributo dei beneficiari di rendite è compensato con le rendite correnti. Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio e del capitale di decesso.
3. Qualora le misure definite al paragrafo 2 si rivelino insufficienti, la Cassa pensioni può applicare al conto testimone un tasso d'interesse inferiore a quello minimo LPP durante il periodo di sottocopertura, ma al massimo per 5 anni. La riduzione non può superare lo 0,5%.
4. Se la Cassa pensioni presenta una sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP2, il Consiglio di amministrazione deve informare l'autorità di vigilanza, i Datori di lavoro, i membri e i beneficiari di rendite sulla sottocopertura e sulle misure fissate in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 81 Modifiche del regolamento

Il Consiglio di amministrazione può apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 82 Interpretazione

In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente regolamento, il Consiglio di amministrazione si pronuncerà ai sensi e nello spirito dello statuto e del presente regolamento nonché secondo le disposizioni legali.

Art. 83 Questioni fiscali

Le concrete questioni fiscali sono di responsabilità del membro. La Cassa pensioni declina ogni responsabilità.

Art. 84 Contestazioni

Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle disposizioni del presente regolamento è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio svizzero del convenuto oppure nella sede in Svizzera dell'azienda presso la quale il membro è stato assunto.

Art. 85 Testo determinante del regolamento

1. Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca. Può essere tradotto in altre lingue.
2. In caso di divergenze fra la versione tedesca e una traduzione in un'altra lingua, fa fede la versione tedesca.

Art. 86 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
2. Esso abroga e sostituisce il regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2023. È sottoposto all'Autorità di vigilanza.
3. Esso è portato a conoscenza di tutti i membri.

7. Allegato

Cifra 1 Salario (art. 3, 12, 13, 43 del regolamento)

	Salario minimo per l'ammissione LPP	Quota di coordinamento LPP	Salario coordinato minimo secondo l'art. 8 cpv. 2 LPP	Limite superiore secondo l'art. 8 par. 1 LPP	Salario determinante massimo (incl. bonus) secondo l'art. 79c LPP
2015	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000
2016	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000
2017	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000
2018	21'150	24'675	3'525	84'600	846'000
2019	21'330	24'885	3'555	85'320	853'200
2020	21'330	24'885	3'555	85'320	853'200
2021	21'510	25'095	3'585	86'040	860'400
2022	21'510	25'095	3'585	86'040	860'400
2023	22'050	25'725	3'675	88'200	882'000
2024	22'050	25'725	3'675	88'200	882'000

Cifra 2 Tasso d'interesse

	Piano di base (art. 14)		Piano bonus (art. 45)		Conto PA (art. 19)	
	provvisorio	definitivo	provvisorio	definitivo	provvisorio	definitivo
2015	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
2016	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
2017	1,00%	2,50%	1,00%	2,50%	1,00%	2,50%
2018	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
2019	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
2020	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
2021	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
2022	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
2023	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
2024	1,25%	–	1,25%	–	1,25%	–

	Tasso d'interesse minimo LPP	Tasso dell'interesse di mora	Tasso d'interesse tecnico rendite		Remunerazione supplementare Partecipazione alle eccedenze	
2015	1,75%	2,75%	2010	3,50%	2018	1,50%
2016	1,25%	2,25%	2011	3,50%	2019	1,30%
2017	1,00%	2,00%	2012 – 2017	2,50%	2020	–
2018	1,00%	2,00%	2018	2,50%	2021	7,50%
2019	1,00%	2,00%	2019	2,40%	2022	–
2020	1,00%	2,00%	2020	2,30%	2023	–
2021	1,00%	2,00%	2021	2,20%		
2022	1,00%	2,00%	2022	2,10%		
2023	1,00%	2,00%	2023	2,00%		
2024	1,25%	2,00%	2024	2,00%		

Cifra 3 Avere di vecchiaia massimo consentito nel piano di base
Scala dei contributi: BASE
 (art. 18 del regolamento)

1. L'importo massimo ammesso dell'avere di vecchiaia è fissato in percentuale del salario assicurato, della scala dei contributi (BASE) e tenendo conto dell'età LPP nonché del mese in cui il membro effettua il riscatto:

Età LPP il	Mese del riscatto											
	1° genn.	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.
20	0,0%	0,6%	1,2%	1,8%	2,3%	2,9%	3,5%	4,1%	4,7%	5,3%	5,8%	6,4%
21	7,0%	7,6%	8,2%	8,8%	9,4%	10,0%	10,6%	11,1%	11,7%	12,3%	12,9%	13,5%
22	14,1%	14,7%	15,3%	15,9%	16,5%	17,1%	17,7%	18,3%	18,9%	19,5%	20,1%	20,7%
23	21,3%	21,9%	22,5%	23,1%	23,7%	24,3%	25,0%	25,6%	26,2%	26,8%	27,4%	28,0%
24	28,6%	29,2%	29,9%	30,5%	31,1%	31,7%	32,4%	33,0%	33,6%	34,2%	34,9%	35,5%
25	36,1%	37,3%	38,5%	39,7%	40,9%	42,1%	43,4%	44,6%	45,8%	47,0%	48,2%	49,4%
26	50,6%	51,8%	53,1%	54,3%	55,5%	56,8%	58,0%	59,2%	60,5%	61,7%	62,9%	64,2%
27	65,4%	66,6%	67,9%	69,1%	70,4%	71,6%	72,9%	74,1%	75,3%	76,6%	77,8%	79,1%
28	80,3%	81,6%	82,9%	84,1%	85,4%	86,7%	88,0%	89,2%	90,5%	91,8%	93,1%	94,3%
29	95,6%	96,9%	98,2%	99,5%	100,7%	102,0%	103,3%	104,6%	105,9%	107,2%	108,4%	109,7%
30	111,0%	112,3%	113,6%	114,9%	116,2%	117,5%	118,8%	120,1%	121,4%	122,7%	124,0%	125,3%
31	126,6%	127,9%	129,3%	130,6%	131,9%	133,2%	134,6%	135,9%	137,2%	138,5%	139,9%	141,2%
32	142,5%	143,9%	145,2%	146,6%	147,9%	149,3%	150,6%	152,0%	153,3%	154,7%	156,0%	157,4%
33	158,7%	160,1%	161,4%	162,8%	164,2%	165,5%	166,9%	168,3%	169,6%	171,0%	172,4%	173,7%
34	175,1%	176,5%	177,9%	179,3%	180,6%	182,0%	183,4%	184,8%	186,2%	187,6%	188,9%	190,3%
35	191,7%	193,5%	195,4%	197,2%	199,0%	200,8%	202,7%	204,5%	206,3%	208,1%	210,0%	211,8%
36	213,6%	215,5%	217,3%	219,2%	221,0%	222,9%	224,7%	226,6%	228,4%	230,3%	232,1%	234,0%
37	235,8%	237,7%	239,6%	241,4%	243,3%	245,2%	247,1%	248,9%	250,8%	252,7%	254,6%	256,4%
38	258,3%	260,2%	262,1%	264,0%	265,9%	267,8%	269,8%	271,7%	273,6%	275,5%	277,4%	279,3%
39	281,2%	283,1%	285,1%	287,0%	288,9%	290,9%	292,8%	294,7%	296,7%	298,6%	300,5%	302,5%
40	304,4%	306,4%	308,3%	310,3%	312,3%	314,2%	316,2%	318,2%	320,1%	322,1%	324,1%	326,0%
41	328,0%	330,0%	332,0%	334,0%	336,0%	338,0%	340,0%	341,9%	343,9%	345,9%	347,9%	349,9%
42	351,9%	353,9%	356,0%	358,0%	360,0%	362,0%	364,1%	366,1%	368,1%	370,1%	372,2%	374,2%
43	376,2%	378,3%	380,3%	382,4%	384,4%	386,5%	388,5%	390,6%	392,6%	394,7%	396,7%	398,8%
44	400,8%	402,9%	405,0%	407,1%	409,1%	411,2%	413,3%	415,4%	417,5%	419,6%	421,6%	423,7%
45	425,8%	428,2%	430,5%	432,9%	435,3%	437,6%	440,0%	442,4%	444,7%	447,1%	449,5%	451,8%
46	454,2%	456,6%	459,0%	461,4%	463,8%	466,2%	468,6%	471,0%	473,4%	475,8%	478,2%	480,6%
47	483,0%	485,4%	487,9%	490,3%	492,8%	495,2%	497,7%	500,1%	502,5%	505,0%	507,4%	509,9%
48	512,3%	514,8%	517,3%	519,7%	522,2%	524,7%	527,2%	529,6%	532,1%	534,6%	537,1%	539,5%
49	542,0%	544,5%	547,0%	549,5%	552,0%	554,5%	557,1%	559,6%	562,1%	564,6%	567,1%	569,6%
50	572,1%	574,7%	577,2%	579,8%	582,3%	584,9%	587,4%	590,0%	592,5%	595,1%	597,6%	600,2%
51	602,7%	605,3%	607,9%	610,5%	613,0%	615,6%	618,2%	620,8%	623,4%	626,0%	628,5%	631,1%
52	633,7%	636,3%	639,0%	641,6%	644,2%	646,8%	649,5%	652,1%	654,7%	657,3%	660,0%	662,6%
53	665,2%	667,9%	670,5%	673,2%	675,9%	678,5%	681,2%	683,9%	686,5%	689,2%	691,9%	694,5%
54	697,2%	699,9%	702,6%	705,3%	708,0%	710,7%	713,4%	716,1%	718,8%	721,5%	724,2%	726,9%
55	729,6%	732,5%	735,4%	738,4%	741,3%	744,2%	747,1%	750,0%	752,9%	755,9%	758,8%	761,7%
56	764,6%	767,6%	770,5%	773,5%	776,4%	779,4%	782,4%	785,3%	788,3%	791,2%	794,2%	797,1%
57	800,1%	803,1%	806,1%	809,1%	812,1%	815,1%	818,1%	821,1%	824,1%	827,1%	830,1%	833,1%
58	836,1%	839,1%	842,2%	845,2%	848,3%	851,3%	854,4%	857,4%	860,4%	863,5%	866,5%	869,6%
59	872,6%	875,7%	878,8%	881,9%	885,0%	888,1%	891,2%	894,2%	897,3%	900,4%	903,5%	906,6%
60	909,7%	912,8%	916,0%	919,1%	922,2%	925,4%	928,5%	931,6%	934,8%	937,9%	941,0%	944,2%
61	947,3%	950,5%	953,7%	956,9%	960,0%	963,2%	966,4%	969,6%	972,8%	976,0%	979,1%	982,3%
62	985,5%	988,7%	992,0%	995,2%	998,4%	1001,7%	1004,9%	1008,1%	1011,4%	1014,6%	1017,8%	1021,1%
63	1024,3%	1027,6%	1030,9%	1034,2%	1037,4%	1040,7%	1044,0%	1047,3%	1050,6%	1053,9%	1057,1%	1060,4%
64	1063,7%	1067,0%	1070,4%	1073,7%	1077,0%	1080,3%	1083,7%	1087,0%	1090,3%	1093,6%	1097,0%	1100,3%
65	1103,6%	1107,0%	1110,4%	1113,8%	1117,1%	1120,5%	1123,9%	1127,3%	1130,7%	1134,1%	1137,4%	1140,8%
66	1144,2%											

Esempio di calcolo

Data di nascita	15.01.1985	a) Salario assicurato	
Salario determinante	CHF 84'000.00	(84'000.00 – 25'725.00)	CHF 58'275.00
Scelta della scala dei contributi	Base	b) Importo massimo ammesso dell'avere di vecchiaia	
Data del riscatto	15.03.2024	(58'275.00 × 285,1%)	CHF 166'142.00
Avere di vecchiaia acquisito al momento del riscatto	CHF 77'500.00	c) Avere di vecchiaia acquisito	– CHF 77'500.00
Età LPP (anno civile in corso meno anno di nascita)	39	d) Riscatto personale massimo ammesso	CHF 88'642.00

Cifra 4 Avere di vecchiaia massimo consentito nel piano di base
Scala dei contributi: STANDARD
 (art. 18 del regolamento)

1. L'importo massimo ammesso dell'avere di vecchiaia è fissato in percentuale del salario assicurato, della scala dei contributi (STANDARD) e tenendo conto dell'età LPP nonché del mese in cui il membro effettua il riscatto:

Età LPP il	Mese del riscatto											
	1° genn.	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.
20	0,0%	0,8%	1,7%	2,5%	3,3%	4,2%	5,0%	5,8%	6,7%	7,5%	8,3%	9,2%
21	10,0%	10,8%	11,7%	12,5%	13,4%	14,2%	15,1%	15,9%	16,7%	17,6%	18,4%	19,3%
22	20,1%	21,0%	21,8%	22,7%	23,5%	24,4%	25,3%	26,1%	27,0%	27,8%	28,7%	29,5%
23	30,4%	31,3%	32,1%	33,0%	33,8%	34,7%	35,6%	36,4%	37,3%	38,1%	39,0%	39,8%
24	40,7%	41,6%	42,5%	43,3%	44,2%	45,1%	46,0%	46,8%	47,7%	48,6%	49,5%	50,3%
25	51,2%	52,8%	54,3%	55,9%	57,4%	59,0%	60,5%	62,1%	63,6%	65,2%	66,7%	68,3%
26	69,8%	71,4%	73,0%	74,5%	76,1%	77,7%	79,3%	80,8%	82,4%	84,0%	85,6%	87,1%
27	88,7%	90,3%	91,9%	93,5%	95,0%	96,6%	98,2%	99,8%	101,4%	103,0%	104,5%	106,1%
28	107,7%	109,3%	110,9%	112,5%	114,1%	115,7%	117,4%	119,0%	120,6%	122,2%	123,8%	125,4%
29	127,0%	128,6%	130,3%	131,9%	133,5%	135,1%	136,8%	138,4%	140,0%	141,6%	143,3%	144,9%
30	146,5%	148,2%	149,8%	151,5%	153,1%	154,8%	156,4%	158,1%	159,7%	161,4%	163,0%	164,7%
31	166,3%	168,0%	169,6%	171,3%	173,0%	174,6%	176,3%	178,0%	179,6%	181,3%	183,0%	184,6%
32	186,3%	188,0%	189,7%	191,4%	193,0%	194,7%	196,4%	198,1%	199,8%	201,5%	203,1%	204,8%
33	206,5%	208,2%	209,9%	211,6%	213,3%	215,0%	216,8%	218,5%	220,2%	221,9%	223,6%	225,3%
34	227,0%	228,7%	230,5%	232,2%	233,9%	235,6%	237,4%	239,1%	240,8%	242,5%	244,3%	246,0%
35	247,7%	249,8%	251,9%	254,0%	256,0%	258,1%	260,2%	262,3%	264,4%	266,5%	268,5%	270,6%
36	272,7%	274,8%	276,9%	279,0%	281,1%	283,2%	285,4%	287,5%	289,6%	291,7%	293,8%	295,9%
37	298,0%	300,1%	302,3%	304,4%	306,5%	308,7%	310,8%	312,9%	315,1%	317,2%	319,3%	321,5%
38	323,6%	325,8%	327,9%	330,1%	332,2%	334,4%	336,5%	338,7%	340,8%	343,0%	345,1%	347,3%
39	349,4%	351,6%	353,8%	356,0%	358,1%	360,3%	362,5%	364,7%	366,9%	369,1%	371,2%	373,4%
40	375,6%	377,8%	380,0%	382,2%	384,4%	386,6%	388,9%	391,1%	393,3%	395,5%	397,7%	399,9%
41	402,1%	404,3%	406,6%	408,8%	411,1%	413,3%	415,6%	417,8%	420,0%	422,3%	424,5%	426,8%
42	429,0%	431,3%	433,5%	435,8%	438,0%	440,3%	442,6%	444,8%	447,1%	449,3%	451,6%	453,8%
43	456,1%	458,4%	460,7%	463,0%	465,3%	467,6%	469,9%	472,1%	474,4%	476,7%	479,0%	481,3%
44	483,6%	485,9%	488,2%	490,6%	492,9%	495,2%	497,5%	499,8%	502,1%	504,5%	506,8%	509,1%
45	511,4%	514,0%	516,6%	519,2%	521,8%	524,4%	527,0%	529,5%	532,1%	534,7%	537,3%	539,9%
46	542,5%	545,1%	547,8%	550,4%	553,0%	555,6%	558,3%	560,9%	563,5%	566,1%	568,8%	571,4%
47	574,0%	576,7%	579,3%	582,0%	584,6%	587,3%	590,0%	592,6%	595,3%	597,9%	600,6%	603,2%
48	605,9%	608,6%	611,3%	614,0%	616,7%	619,4%	622,1%	624,7%	627,4%	630,1%	632,8%	635,5%
49	638,2%	640,9%	643,7%	646,4%	649,1%	651,8%	654,6%	657,3%	660,0%	662,7%	665,5%	668,2%
50	670,9%	673,7%	676,4%	679,2%	681,9%	684,7%	687,4%	690,2%	692,9%	695,7%	698,4%	701,2%
51	703,9%	706,7%	709,5%	712,3%	715,1%	717,9%	720,7%	723,4%	726,2%	729,0%	731,8%	734,6%
52	737,4%	740,2%	743,0%	745,9%	748,7%	751,5%	754,3%	757,1%	759,9%	762,8%	765,6%	768,4%
53	771,2%	774,1%	776,9%	779,8%	782,6%	785,5%	788,4%	791,2%	794,1%	796,9%	799,8%	802,6%
54	805,5%	808,4%	811,3%	814,2%	817,0%	819,9%	822,8%	825,7%	828,6%	831,5%	834,3%	837,2%
55	840,1%	843,3%	846,5%	849,6%	852,8%	856,0%	859,2%	862,3%	865,5%	868,7%	871,9%	875,0%
56	878,2%	881,4%	884,6%	887,8%	891,0%	894,2%	897,5%	900,7%	903,9%	907,1%	910,3%	913,5%
57	916,7%	920,0%	923,2%	926,5%	929,7%	933,0%	936,2%	939,5%	942,7%	946,0%	949,2%	952,5%
58	955,7%	959,0%	962,3%	965,6%	968,9%	972,2%	975,5%	978,7%	982,0%	985,3%	988,6%	991,9%
59	995,2%	998,5%	1001,9%	1005,2%	1008,5%	1011,9%	1015,2%	1018,5%	1021,9%	1025,2%	1028,5%	1031,9%
60	1035,2%	1038,6%	1041,9%	1045,3%	1048,7%	1052,0%	1055,4%	1058,8%	1062,1%	1065,5%	1068,9%	1072,2%
61	1075,6%	1079,0%	1082,4%	1085,8%	1089,2%	1092,6%	1096,1%	1099,5%	1102,9%	1106,3%	1109,7%	1113,1%
62	1116,5%	1120,0%	1123,4%	1126,9%	1130,3%	1133,8%	1137,2%	1140,7%	1144,1%	1147,6%	1151,0%	1154,5%
63	1157,9%	1161,4%	1164,9%	1168,4%	1171,9%	1175,4%	1178,9%	1182,3%	1185,8%	1189,3%	1192,8%	1196,3%
64	1199,8%	1203,3%	1206,9%	1210,4%	1213,9%	1217,5%	1221,0%	1224,5%	1228,1%	1231,6%	1235,1%	1238,7%
65	1242,2%	1245,8%	1249,4%	1252,9%	1256,5%	1260,1%	1263,7%	1267,2%	1270,8%	1274,4%	1278,0%	1281,5%
66	1285,1%											

Esempio di calcolo

Data di nascita	15.01.1985	a) Salario assicurato	
Salario determinante	CHF 84'000.00	(84'000.00 – 25'725.00)	CHF 58'275.00
Scelta della scala dei contributi	Standard	b) Importo massimo ammesso dell'avere di vecchiaia	
Data del riscatto	15.03.2024	(58'275.00 × 353,8%)	CHF 206'176.95
Avere di vecchiaia acquisito al momento del riscatto	CHF 77'500.00	c) Avere di vecchiaia acquisito	– CHF 77'500.00
Età LPP (anno civile in corso meno anno di nascita)	39	d) Riscatto personale massimo ammesso	CHF 128'676.95

Cifra 5 Avere di vecchiaia massimo consentito nel piano di base
Scala dei contributi: PLUS
 (art. 18 del regolamento)

1. L'importo massimo ammesso dell'avere di vecchiaia è fissato in percentuale del salario assicurato, della scala dei contributi (PLUS) e tenendo conto dell'età LPP nonché del mese in cui il membro effettua il riscatto:

Età LPP il	Mese del riscatto											
	1° genn.	Genn.	Febr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.
20	0,0%	0,8%	1,7%	2,5%	3,3%	4,2%	5,0%	5,8%	6,7%	7,5%	8,3%	9,2%
21	10,0%	10,8%	11,7%	12,5%	13,4%	14,2%	15,1%	15,9%	16,7%	17,6%	18,4%	19,3%
22	20,1%	20,9%	21,8%	22,6%	23,5%	24,3%	25,2%	26,0%	26,8%	27,7%	28,5%	29,4%
23	30,2%	31,1%	31,9%	32,8%	33,6%	34,5%	35,4%	36,2%	37,1%	37,9%	38,8%	39,6%
24	40,5%	41,4%	42,2%	43,1%	43,9%	44,8%	45,7%	46,5%	47,4%	48,2%	49,1%	49,9%
25	50,8%	52,5%	54,2%	55,9%	57,6%	59,3%	61,0%	62,6%	64,3%	66,0%	67,7%	69,4%
26	71,1%	72,8%	74,5%	76,3%	78,0%	79,7%	81,4%	83,1%	84,8%	86,6%	88,3%	90,0%
27	91,7%	93,4%	95,2%	96,9%	98,6%	100,3%	102,1%	103,8%	105,5%	107,2%	109,0%	110,7%
28	112,4%	114,1%	115,9%	117,6%	119,3%	121,1%	122,8%	124,5%	126,3%	128,0%	129,7%	131,5%
29	133,2%	135,0%	136,7%	138,5%	140,2%	142,0%	143,7%	145,5%	147,2%	149,0%	150,7%	152,5%
30	154,2%	156,0%	157,7%	159,5%	161,3%	163,0%	164,8%	166,6%	168,3%	170,1%	171,9%	173,6%
31	175,4%	177,2%	179,0%	180,7%	182,5%	184,3%	186,1%	187,8%	189,6%	191,4%	193,2%	194,9%
32	196,7%	198,5%	200,3%	202,1%	203,8%	205,6%	207,4%	209,2%	211,0%	212,8%	214,5%	216,3%
33	218,1%	219,9%	221,7%	223,5%	225,3%	227,1%	229,0%	230,8%	232,6%	234,4%	236,2%	238,0%
34	239,8%	241,6%	243,4%	245,3%	247,1%	248,9%	250,7%	252,5%	254,3%	256,2%	258,0%	259,8%
35	261,6%	264,0%	266,4%	268,8%	271,2%	273,6%	276,1%	278,5%	280,9%	283,3%	285,7%	288,1%
36	290,5%	292,9%	295,4%	297,8%	300,2%	302,7%	305,1%	307,5%	310,0%	312,4%	314,8%	317,3%
37	319,7%	322,2%	324,6%	327,1%	329,5%	332,0%	334,4%	336,9%	339,3%	341,8%	344,2%	346,7%
38	349,1%	351,6%	354,0%	356,5%	359,0%	361,4%	363,9%	366,4%	368,8%	371,3%	373,8%	376,2%
39	378,7%	381,2%	383,7%	386,2%	388,7%	391,2%	393,7%	396,1%	398,6%	401,1%	403,6%	406,1%
40	408,6%	411,1%	413,6%	416,1%	418,6%	421,1%	423,6%	426,1%	428,6%	431,1%	433,6%	436,1%
41	438,6%	441,1%	443,7%	446,2%	448,7%	451,2%	453,8%	456,3%	458,8%	461,3%	463,9%	466,4%
42	468,9%	471,4%	474,0%	476,5%	479,1%	481,6%	484,2%	486,7%	489,2%	491,8%	494,3%	496,9%
43	499,4%	502,0%	504,5%	507,1%	509,7%	512,2%	514,8%	517,4%	519,9%	522,5%	525,1%	527,6%
44	530,2%	532,8%	535,4%	538,0%	540,5%	543,1%	545,7%	548,3%	550,9%	553,5%	556,0%	558,6%
45	561,2%	564,2%	567,2%	570,3%	573,3%	576,3%	579,3%	582,3%	585,3%	588,4%	591,4%	594,4%
46	597,4%	600,4%	603,5%	606,5%	609,6%	612,6%	615,7%	618,7%	621,7%	624,8%	627,8%	630,9%
47	633,9%	637,0%	640,0%	643,1%	646,1%	649,2%	652,3%	655,3%	658,4%	661,4%	664,5%	667,5%
48	670,6%	673,7%	676,8%	679,9%	682,9%	686,0%	689,1%	692,2%	695,3%	698,4%	701,4%	704,5%
49	707,6%	710,7%	713,8%	717,0%	720,1%	723,2%	726,3%	729,4%	732,5%	735,7%	738,8%	741,9%
50	745,0%	748,1%	751,3%	754,4%	757,5%	760,6%	763,8%	766,9%	770,0%	773,1%	776,3%	779,4%
51	782,5%	785,7%	788,8%	792,0%	795,1%	798,3%	801,5%	804,6%	807,8%	810,9%	814,1%	817,2%
52	820,4%	823,6%	826,8%	830,0%	833,1%	836,3%	839,5%	842,7%	845,9%	849,1%	852,2%	855,4%
53	858,6%	861,8%	865,0%	868,2%	871,4%	874,6%	877,8%	881,0%	884,2%	887,4%	890,6%	893,8%
54	897,0%	900,2%	903,5%	906,7%	909,9%	913,1%	916,4%	919,6%	922,8%	926,0%	929,3%	932,5%
55	935,7%	939,3%	942,9%	946,5%	950,0%	953,6%	957,2%	960,8%	964,4%	968,0%	971,5%	975,1%
56	978,7%	982,3%	985,9%	989,6%	993,2%	996,8%	1000,4%	1004,0%	1007,6%	1011,3%	1014,9%	1018,5%
57	1022,1%	1025,7%	1029,4%	1033,0%	1036,7%	1040,3%	1044,0%	1047,6%	1051,2%	1054,9%	1058,5%	1062,2%
58	1065,8%	1069,5%	1073,1%	1076,8%	1080,4%	1084,1%	1087,8%	1091,4%	1095,1%	1098,7%	1102,4%	1106,0%
59	1109,7%	1113,4%	1117,1%	1120,8%	1124,5%	1128,2%	1131,9%	1135,6%	1139,3%	1143,0%	1146,7%	1150,4%
60	1154,1%	1157,8%	1161,5%	1165,3%	1169,0%	1172,7%	1176,4%	1180,1%	1183,8%	1187,6%	1191,3%	1195,0%
61	1198,7%	1202,5%	1206,2%	1210,0%	1213,7%	1217,5%	1221,2%	1225,0%	1228,7%	1232,5%	1236,2%	1240,0%
62	1243,7%	1247,5%	1251,3%	1255,0%	1258,8%	1262,6%	1266,4%	1270,1%	1273,9%	1277,7%	1281,5%	1285,2%
63	1289,0%	1292,8%	1296,6%	1300,4%	1304,2%	1308,0%	1311,9%	1315,7%	1319,5%	1323,3%	1327,1%	1330,9%
64	1334,7%	1338,5%	1342,4%	1346,2%	1350,0%	1353,9%	1357,7%	1361,5%	1365,4%	1369,2%	1373,0%	1376,9%
65	1380,7%	1384,6%	1388,4%	1392,3%	1396,2%	1400,0%	1403,9%	1407,8%	1411,6%	1415,5%	1419,4%	1423,2%
66	1427,1%											

Esempio di calcolo

Data di nascita	15.01.1985	a) Salario assicurato	
Salario determinante	CHF 84'000.00	(84'000.00 – 25'725.00)	CHF 58'275.00
Scelta della scala dei contributi	Plus	b) Importo massimo ammesso dell'avere di vecchiaia	
Data del riscatto	15.03.2024	(58'275.00 × 383,7%)	CHF 223'601.15
Avere di vecchiaia acquisito al momento del riscatto	CHF 77'500.00	c) Avere di vecchiaia acquisito	– CHF 77'500.00
Età LPP (anno civile in corso meno anno di nascita)	39	d) Riscatto personale massimo ammesso	CHF 146'101.15

Cifra 6 **Avere di risparmio massimo consentito nel piano bonus** (art. 49 del regolamento)

1. L'importo massimo ammesso dell' avere di risparmio è fissato in percentuale del bonus di rischio assicurato e tenendo conto dell'età LPP nonché del mese in cui il membro effettua il riscatto:

Età LPP il	Mese del riscatto											
	1° genn.	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Ott.	Nov.
20	0,0%	1,5%	3,0%	4,5%	6,0%	7,5%	9,0%	10,5%	12,0%	13,5%	15,0%	16,5%
21	18,0%	19,5%	21,0%	22,6%	24,1%	25,6%	27,1%	28,6%	30,1%	31,7%	33,2%	34,7%
22	36,2%	37,7%	39,3%	40,8%	42,3%	43,8%	45,4%	46,9%	48,4%	49,9%	51,5%	53,0%
23	54,5%	56,0%	57,6%	59,1%	60,7%	62,2%	63,8%	65,3%	66,8%	68,4%	69,9%	71,5%
24	73,0%	74,6%	76,1%	77,7%	79,2%	80,8%	82,3%	83,9%	85,4%	87,0%	88,5%	90,1%
25	91,6%	93,2%	94,8%	96,3%	97,9%	99,5%	101,1%	102,6%	104,2%	105,8%	107,4%	108,9%
26	110,5%	112,1%	113,7%	115,3%	116,8%	118,4%	120,0%	121,6%	123,2%	124,8%	126,3%	127,9%
27	129,5%	131,1%	132,7%	134,3%	135,9%	137,5%	139,1%	140,6%	142,2%	143,8%	145,4%	147,0%
28	148,6%	150,2%	151,8%	153,5%	155,1%	156,7%	158,3%	159,9%	161,5%	163,2%	164,8%	166,4%
29	168,0%	169,6%	171,3%	172,9%	174,5%	176,1%	177,8%	179,4%	181,0%	182,6%	184,3%	185,9%
30	187,5%	189,1%	190,8%	192,4%	194,1%	195,7%	197,4%	199,0%	200,6%	202,3%	203,9%	205,6%
31	207,2%	208,9%	210,5%	212,2%	213,8%	215,5%	217,1%	218,8%	220,4%	222,1%	223,7%	225,4%
32	227,0%	228,7%	230,4%	232,0%	233,7%	235,4%	237,1%	238,7%	240,4%	242,1%	243,8%	245,4%
33	247,1%	248,8%	250,5%	252,2%	253,8%	255,5%	257,2%	258,9%	260,6%	262,3%	263,9%	265,6%
34	267,3%	269,0%	270,7%	272,4%	274,1%	275,8%	277,5%	279,2%	280,9%	282,6%	284,3%	286,0%
35	287,7%	289,4%	291,1%	292,9%	294,6%	296,3%	298,0%	299,7%	301,4%	303,2%	304,9%	306,6%
36	308,3%	310,0%	311,8%	313,5%	315,2%	317,0%	318,7%	320,4%	322,2%	323,9%	325,6%	327,4%
37	329,1%	330,8%	332,6%	334,3%	336,1%	337,8%	339,6%	341,3%	343,0%	344,8%	346,5%	348,3%
38	350,0%	351,8%	353,5%	355,3%	357,1%	358,8%	360,6%	362,4%	364,1%	365,9%	367,7%	369,4%
39	371,2%	373,0%	374,8%	376,5%	378,3%	380,1%	381,9%	383,6%	385,4%	387,2%	389,0%	390,7%
40	392,5%	394,3%	396,1%	397,9%	399,7%	401,5%	403,3%	405,0%	406,8%	408,6%	410,4%	412,2%
41	414,0%	415,8%	417,6%	419,5%	421,3%	423,1%	424,9%	426,7%	428,5%	430,4%	432,2%	434,0%
42	435,8%	437,6%	439,5%	441,3%	443,1%	444,9%	446,8%	448,6%	450,4%	452,2%	454,1%	455,9%
43	457,7%	459,5%	461,4%	463,2%	465,1%	466,9%	468,8%	470,6%	472,4%	474,3%	476,1%	478,0%
44	479,8%	481,7%	483,5%	485,4%	487,2%	489,1%	491,0%	492,8%	494,7%	496,5%	498,4%	500,2%
45	502,1%	504,0%	505,9%	507,7%	509,6%	511,5%	513,4%	515,2%	517,1%	519,0%	520,9%	522,7%
46	524,6%	526,5%	528,4%	530,3%	532,2%	534,1%	536,0%	537,9%	539,8%	541,7%	543,6%	545,5%
47	547,4%	549,3%	551,2%	553,1%	555,0%	556,9%	558,9%	560,8%	562,7%	564,6%	566,5%	568,4%
48	570,3%	572,2%	574,2%	576,1%	578,0%	579,9%	581,9%	583,8%	585,7%	587,6%	589,6%	591,5%
49	593,4%	595,4%	597,3%	599,3%	601,2%	603,2%	605,1%	607,1%	609,0%	611,0%	612,9%	614,9%
50	616,8%	618,8%	620,7%	622,7%	624,6%	626,6%	628,6%	630,5%	632,5%	634,4%	636,4%	638,3%
51	640,3%	642,3%	644,3%	646,3%	648,2%	650,2%	652,2%	654,2%	656,2%	658,2%	660,1%	662,1%
52	664,1%	666,1%	668,1%	670,1%	672,1%	674,1%	676,1%	678,1%	680,1%	682,1%	684,1%	686,1%
53	688,1%	690,1%	692,1%	694,1%	696,1%	698,1%	700,2%	702,2%	704,2%	706,2%	708,2%	710,2%
54	712,2%	714,2%	716,3%	718,3%	720,4%	722,4%	724,5%	726,5%	728,5%	730,6%	732,6%	734,7%
55	736,7%	738,8%	740,8%	742,9%	744,9%	747,0%	749,0%	751,1%	753,1%	755,2%	757,2%	759,3%
56	761,3%	763,4%	765,4%	767,5%	769,6%	771,6%	773,7%	775,8%	777,8%	779,9%	782,0%	784,0%
57	786,1%	788,2%	790,3%	792,4%	794,5%	796,6%	798,7%	800,7%	802,8%	804,9%	807,0%	809,1%
58	811,2%	813,3%	815,4%	817,5%	819,6%	821,7%	823,9%	826,0%	828,1%	830,2%	832,3%	834,4%
59	836,5%	838,6%	840,8%	842,9%	845,0%	847,1%	849,3%	851,4%	853,5%	855,6%	857,8%	859,9%
60	862,0%	864,2%	866,3%	868,5%	870,6%	872,8%	874,9%	877,1%	879,2%	881,4%	883,5%	885,7%
61	887,8%	890,0%	892,1%	894,3%	896,5%	898,6%	900,8%	903,0%	905,1%	907,3%	909,5%	911,6%
62	913,8%	916,0%	918,2%	920,4%	922,5%	924,7%	926,9%	929,1%	931,3%	933,5%	935,6%	937,8%
63	940,0%	942,2%	944,4%	946,6%	948,8%	951,0%	953,3%	955,5%	957,7%	959,9%	962,1%	964,3%
64	966,5%	968,7%	971,0%	973,2%	975,4%	977,6%	979,9%	982,1%	984,3%	986,5%	988,8%	991,0%
65	993,2%	995,4%	997,7%	999,9%	1002,2%	1004,4%	1006,7%	1008,9%	1011,1%	1013,4%	1015,6%	1017,9%
66	1020,1%											

Esempio di calcolo

Data di nascita	15.01.1985	a) Bonus di rischio assicurato	CHF 8'000.00
Bonus di rischio assicurato	CHF 8'000.00	b) Importo massimo ammesso dell' avere di risparmio	
Data del riscatto	15.03.2024	(8'000.00 × 374,8%)	CHF 29'984.00
Avere di vecchiaia acquisito al momento del riscatto	CHF 14'320.00	c) Avere di vecchiaia acquisito	– CHF 14'320.00
Età LPP (anno civile in corso meno anno di nascita)	39	d) Riscatto personale massimo ammesso	CHF 15'664.00

Cifra 7 Tassi di conversione mensili per il calcolo delle rendite di vecchiaia

Età effettiva	Mese di pensionamento											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	3,9500%	3,9625%	3,9750%	3,9875%	4,0000%	4,0125%	4,0250%	4,0375%	4,0500%	4,0625%	4,0750%	4,0875%
59	4,1000%	4,1125%	4,1250%	4,1375%	4,1500%	4,1625%	4,1750%	4,1875%	4,2000%	4,2125%	4,2250%	4,2375%
60	4,2500%	4,2625%	4,2750%	4,2875%	4,3000%	4,3125%	4,3250%	4,3375%	4,3500%	4,3625%	4,3750%	4,3875%
61	4,4000%	4,4125%	4,4250%	4,4375%	4,4500%	4,4625%	4,4750%	4,4875%	4,5000%	4,5125%	4,5250%	4,5375%
62	4,5500%	4,5625%	4,5750%	4,5875%	4,6000%	4,6125%	4,6250%	4,6375%	4,6500%	4,6625%	4,6750%	4,6875%
63	4,7000%	4,7125%	4,7250%	4,7375%	4,7500%	4,7625%	4,7750%	4,7875%	4,8000%	4,8125%	4,8250%	4,8375%
64	4,8500%	4,8625%	4,8750%	4,8875%	4,9000%	4,9125%	4,9250%	4,9375%	4,9500%	4,9625%	4,9750%	4,9875%
65	5,0000%	5,0125%	5,0250%	5,0375%	5,0500%	5,0625%	5,0750%	5,0875%	5,1000%	5,1125%	5,1250%	5,1375%
66	5,1500%	5,1625%	5,1750%	5,1875%	5,2000%	5,2125%	5,2250%	5,2375%	5,2500%	5,2625%	5,2750%	5,2875%
67	5,3000%	5,3167%	5,3333%	5,3500%	5,3667%	5,3833%	5,4000%	5,4167%	5,4333%	5,4500%	5,4667%	5,4833%
68	5,5000%	5,5167%	5,5333%	5,5500%	5,5667%	5,5833%	5,6000%	5,6167%	5,6333%	5,6500%	5,6667%	5,6833%
69	5,7000%	5,7167%	5,7333%	5,7500%	5,7667%	5,7833%	5,8000%	5,8167%	5,8333%	5,8500%	5,8667%	5,8833%
70	5,9000%											

Esempio di calcolo 1

Data di nascita	18.02.1963
Data di pensionamento	01.03.2024
Età al pensionamento	61
Tasso di conversione	4,4000%

Esempio di calcolo 2

Data di nascita	07.09.1960
Data di pensionamento	01.12.2024
Età al pensionamento	64 e 2 mesi
Tasso di conversione	4,8750%

Cifra 8 Rendita transitoria
(art. 25 del regolamento)

Periodo della rendita transitoria (anni)	Fattore del valore attuale per la rendita transitoria annuale
1	0,991
2	1,971
3	2,933
4	3,875
5	4,799
6	5,704
7	6,592

Per le frazioni d'anno, il tasso è calcolato pro rata temporis.

Cifra 9 Restrizioni del pagamento in contanti
(art. 73 del regolamento)

Il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio in caso di trasferimento all'estero è limitato conformemente a trattati internazionali (base 01.01.2024):

Stato	Restrizioni di pagamento
Liechtenstein	Prestazione di libero passaggio totale
Stati membri dell'UE/EFTA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria	Parte minima LPP della prestazione di libero passaggio se in questo stato il membro è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità

Raiffeisen Cassa pensioni
società cooperativa

Raiffeisenplatz
9001 San Gallo

raiffeisen.ch/cassa-pensioni

